

MCII.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BENNANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo</b> . . . . .	47038	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegni di legge:</b>		( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	47039
( <i>Approvazione da parte di Commissioni</i> <i>in sede legislativa</i> ) . . . . .	47038, 47062	( <i>Deferimento a Commissioni</i> ) . . . . .	47062
( <i>Deferimento a Commissioni</i> ) . . . . .	47062	( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	47038
( <i>Presentazione</i> ) . . . . .	47039	<b>Proposta di legge (Svolgimento):</b>	
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	47038	PRESIDENTE . . . . .	47039
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		FODERARO . . . . .	47039
Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e pe- riferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di noti- ziari da e per l'estero, negli esercizi 1951-52 e successivi, da parte della Agenzia Nazionale Stampa Associa- ta. ( <i>Ansa</i> ). (2565) . . . . .	47040	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la</i> <i>pubblica istruzione</i> . . . . .	47040
PRESIDENTE . . . . .	47040	<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
MELLONI, <i>Relatore</i> . . . . .	47041, 47042	AMADEO: Ricostituzione degli enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291) . . . . .	47043
MANZINI . . . . .	47042	PRESIDENTE . . . . .	47043, 47061
TUPINI, <i>Sottosegretario di Stato alla</i> <i>Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	47042	MARTUSCELLI . . . . .	47043, 47061
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		LUZZATTO . . . . .	47048, 47061
Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (secondo prov- vedimento). (3099). Variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende auto- nome per l'esercizio finanziario 1951- 52 (terzo provvedimento). (3100) .	47042	AMADEO . . . . .	47056, 47061
PRESIDENTE . . . . .	47042	MICELI . . . . .	47061
		BORIONI . . . . .	47061
		GERRETI . . . . .	47061
		MAXIA . . . . .	47061
		MORO ALDO . . . . .	47061
		<b>Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>):</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	47063, 47067, 47068
		COLASANTO . . . . .	47067
		AMENDOLA PIETRO . . . . .	47067
		INGRAO . . . . .	47067
		MARTUSCELLI . . . . .	47068
		<b>La seduta comincia alle 16.</b>	
		SULLO, <i>Segretario</i> , legge il processo ver- bale della seduta di ieri.	
		( <i>E approvato</i> ).	

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

**Congedo.**

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo, per motivi di famiglia, il deputato Sodano.

(È concesso).

**Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane la VIII Commissione permanente (Trasporti), in sede legislativa, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Concessione di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma alla Società tramvie e ferrovie elettriche di Roma (S.T.E.F.E.R.) » (2917) (Con modificazioni);

« Nuove tabelle organiche del personale di gruppo C e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3207);

« Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (Modificato dal Senato) (3119-B);

« Modificazioni agli articoli 37, 39, 61 e 63 del Codice della strada, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (2002) (Con modificazioni).

A sua volta la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale di Apuania » (520-174);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 » (520-184) (Con modificazioni);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, concernente compensi per notificazioni degli atti della amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (520-182);

« Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, concernente riconoscimento giu-

ridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale » (520-163);

« Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private » (Modificato dalla Commissione speciale del Senato) (520-112-B);

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del territorio libero di Trieste » (Modificato dalla Commissione speciale del Senato) (520-159-bis);

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari » (Modificato dalla Commissione speciale del Senato) (520-199-B);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (Modificato dalla Commissione speciale del Senato) (520-202-B);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea Costituente » (520-154-ter);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-158-bis).

**Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo » (Già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato da quella Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi (520-114-B);

« Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente: " Modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. " » (Stralcio dal disegno di legge n. 520-168 — Approvato dalla Commissione speciale della Camera per la ratifica dei decreti legislativi e approvato, con modificazioni, da quella Commissione speciale) (520-168-bis);

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Senatori SINFORIANI ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (*Approvata da quella I Commissione permanente*) (3264).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: i primi due alle Commissioni che già li hanno avuti in esame; il terzo alla competente Commissione, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

*dai deputati Vicentini e Longoni:*

« Abrogazione dell'articolo 19 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, contenente provvedimenti in materia di finanza locale » (3262);

*dai deputati Schiratti, Bertinelli, Riva e Cappi:*

« Disposizioni relative alla iscrizione facoltativa all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (3267);

*dal deputato Monticelli:*

« Contributo straordinario per l'esercizio 1952-53 di lire 20.000.000 a favore dell' " Ente mostra vini tipici e pregiati " con sede in Siena » (3263);

*dai deputati Pierantozzi, Rescigno, Cappugi, Piasenti, Colitto, Titomanlio Vittoria, Poletto, Giordani, Ambrico, Pacati e Fabriani:*

« Assunzione nei ruoli ordinari di insegnanti idonei » (3268).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa; per le altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

**Presentazione di disegni di legge.**

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria »;

« Promozione in soprannumero di impiegati di gruppo B del ruolo delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari »;

« Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta »;

« Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa del deputato Foderaro:

« Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei conservatori di musica ed accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale n. 133 del 15 febbraio 1945 ». (2887).

L'onorevole Foderaro ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

FODERARO. Onorevoli colleghi, col regio decreto 31 dicembre 1923 sull'ordinamento dell'istruzione artistica, si disponeva, all'articolo 37, che « il Ministero ha facoltà di nominare senza concorso a direttore stabile di prima classe chi, per opere e per insegnamenti dati, sia venuto ad altissima fama ».

Con successiva legge 2 dicembre 1935, n. 2081, all'articolo 5, fu estesa detta facoltà, oltretutto per i direttori, anche per la nomina dei professori, cambiandosi l'ultimo requisito e determinandolo in quello di « meritata fama o singolare perizia » nella loro arte.

È da dire, per la verità, che i ministri della pubblica istruzione dell'epoca fecero sempre con cautela applicazione di questa norma. Caduto il fascismo e instaurate le leggi epurative, queste nomine senza concorso furono prima annullate senza discriminazione e in seguito, con il decreto legislativo 15 febbraio 1942, fu riveduta la procedura e soprattutto la posizione di questi insegnanti nominati in

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

base alla legge 1935, attraverso il vaglio di una commissione artistico-amministrativa.

Per i professori ed i direttori di conservatorio e di accademie di belle arti, alcuni di essi furono confermati nei rispettivi ruoli, mentre altri ne furono cancellati. Senonché, i pochi insegnanti estromessi dai loro ruoli in base a questa formula assai vaga vennero ugualmente lasciati alle loro cattedre come incaricati, riconoscendosi ad essi, implicitamente, quei titoli di ottimi insegnanti, che pure erano stati negati in base alle leggi epurative.

Alcuni di questi insegnanti ricorsero al Consiglio di Stato il quale, pur riconoscendo la discrezionalità del giudizio tecnico, basandosi soprattutto su alcuni elementi formali e sul difetto di adeguata motivazione per legittimare la discrezionalità dell'amministrazione, accolse numerosi di questi ricorsi, annullando quindi i relativi provvedimenti. Sicché, attualmente, solo pochissimi professori già di ruolo si trovano ad insegnare ugualmente, come hanno sempre insegnato, in quanto, secondo la stessa legge che ho poc'anzi citato, sono rimasti come incaricati nelle loro cattedre e ciò nonostante si trovano ad essere cancellati dai ruoli.

È da tener presente che questa proposta di legge, la quale si riferisce ad un numero ristretto di insegnanti, che da anni ormai insegnano con piena soddisfazione della loro amministrazione, porterebbe un aggravio al bilancio dello Stato soltanto per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, in quanto il trattamento economico di costoro, qualora dovessero rientrare a far parte dei ruoli, sarebbe lo stesso dell'attuale. Sicché, a me pare che anche da questo punto di vista il provvedimento tocchi per poco il bilancio dello Stato.

Si deve infine aggiungere che fra gli insegnanti cui interessa la presente proposta di legge vi sono, in massima parte, mutilati ed invalidi di guerra, combattenti e vedove di guerra.

Pertanto sono certo che, tenendo conto di queste circostanze, allo scopo di evitare quella contraddittorietà oggi esistente fra insegnanti ed insegnanti, la Camera vorrà approvare la presa in considerazione di questa proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Foderaro.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero, negli esercizi 1951-52 e successivi, da parte dell' Agenzia Nazionale Stampa Associata. (Ansa). (2565).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione dei medesimi notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell' Agenzia nazionale stampa associata (Ansa).

Nella seduta del 18 febbraio, come la Camera ricorda, fu preso in esame questo disegno di legge. La discussione fu però sospesa in attesa che la Commissione finanze e tesoro si pronunciasse sul disegno di legge concernente « Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare ».

Questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro in sede legislativa nella seduta del 15 febbraio ed è stato anche approvato, pure in sede legislativa, dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 5 marzo.

È così rimossa l'eccezione, diciamo così, pregiudiziale al passaggio agli articoli, che era stata sollevata.

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**FABRIANI, Segretario,** legge:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 viene autorizzata la spesa annua di lire 140 milioni da destinare per lire 80 milioni all'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli Organi

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e per lire 60 milioni al servizio di trasmissione di notiziari dall'estero e per l'estero - Stati Uniti d'America, Inghilterra e Francia (servizio estero) ».

**PRESIDENTE** Il Governo propone di sostituire le cifre 140 milioni e 60 milioni rispettivamente con le cifre 90 milioni e 10 milioni. Inoltre, propone di sopprimere nell'ultima parte dell'articolo, le parole « Stati Uniti d'America, Inghilterra e Francia (servizio estero) ».

Quale è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

**MELLONI, Relatore.** La Commissione è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo emendato dal Governo:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 viene autorizzata la spesa annua di lire 90 milioni da destinare per lire 80 milioni all'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e per lire 10 milioni al servizio di trasmissione di notiziari dall'estero e per l'estero.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

**FABRIANI, Segretario,** legge:

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri per la parte di sua competenza (servizio estero) sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (*Ansa*) per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1.

« Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

**PRESIDENTE.** Il Governo propone di sostituire il primo comma col seguente:

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (*Ansa*) o di altre agenzie di informazioni per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero ».

Qual è il parere della Commissione ?

**MELLONI, Relatore.** La Commissione è favorevole.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento proposto dal Governo:

« La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (*Ansa*) o di altre agenzie di informazioni per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

**FABRIANI, Segretario,** legge:

« La copertura dell'onere derivante dall'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 1 sarà assicurata come segue:

per lire 51.000.000 utilizzando gli stanziamenti all'uopo iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione del Ministero del tesoro — spese per la Presidenza del Consiglio — per l'esercizio 1951-52 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi;

per lire 39.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione medesimo, iscritto per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per lire 50.000.000 sui fondi di bilancio, capitolo n. 8 esercizio finanziario 1951-52 del Ministero degli affari esteri e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi ».

**PRESIDENTE.** Il Governo propone di sopprimere l'ultimo capoverso.

Quale è il parere della Commissione ?

**MELLONI, Relatore.** La Commissione è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento soppressivo proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Manzini propone il seguente articolo 3-bis:

« È inoltre autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'*Ansa* della somma di lire 35 milioni a compenso di maggiori oneri da essa sostenuti nell'anno 1951 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di cui all'articolo 1.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Alla copertura della maggiore spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una equivalente riduzione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

MANZINI. La ragione di questo mio emendamento deriva da quanto è esposto anche nella relazione al disegno di legge. Cioè, l'agenzia *Ansa*, cui va tutta la simpatia per la lodevole opera di informazione che essa svolge a favore della stampa e che ha dovuto rapidamente attrezzare nel dopo guerra nuovi uffici e nuovi impianti, ha subito nel 1951 un onere particolare, che naturalmente non si rinnova, ma che è inerente alla istituzione di importanti centri informativi, soprattutto per gli uffici di Londra, New York e Parigi. Sono spese di impianti o investimenti che riguardano la strutturazione dell'azienda; e come tali esse meritano di essere colmate da un intervento straordinario.

Atteso quindi l'interesse pubblico, che tutti abbiamo riconosciuto in sede di discussione generale, a questa legge, ritengo giustificato il mio emendamento, tendente a dare all'*Ansa*, una volta tanto, a titolo di risarcimento per le spese di impianto, la somma di 35 milioni.

Alla copertura di questa maggiore spesa si farà fronte con equivalente riduzione del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

MELLONI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

TUPINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Manzini.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione dei disegni di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (secondo provvedimento). (3099). Variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (terzo provvedimento). (3100).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 »; « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Se non vi sono obiezioni la discussione generale di questi due disegni di legge sarà fatta contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli, e delle tabelle allegate, del disegno di legge n. 3099 (identici nel testo del Governo e in quello della Commissione), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

SULLO, *Segretario*, legge. (Vedi stampato n. 3099).

(Sono approvati gli articoli e le tabelle allegate).

PRESIDENTE. disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Si dia lettura degli articoli, e delle tabelle allegate, del disegno di legge n. 3100 (identici nel testo del Governo e in quello della Commissione) che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

SULLO, *Segretario*, legge. (Vedi stampato n. 3100).

(Sono approvati gli articoli e le tabelle allegate).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

**Seguito della discussione della proposta di legge Amadeo: Ricostituzione degli enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Amadeo: Ricostituzione degli enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista.

È iscritto a parlare l'onorevole Martuscelli. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione su questa proposta di legge — che viene all'esame dell'Assemblea in questo scorcio di legislatura — ha visto delinearsi due tesi nettamente contrastanti tra loro. Da una parte il proponente e la Commissione nelle rispettive relazioni oltre, se non erro, un solo intervento, quello sommario e olimpico dell'onorevole Alessandro Coppi, affermano che lo scopo della proposta di legge sarebbe rispondente ad un atto di giustizia, e a un'esigenza di libertà, perché — si dice — essa attuerebbe un sistema escogitato per riparare ad una violenza verificatasi in periodo fascista, che, seppure non è stata una delle violenze più appariscenti, pure è stata anch'essa una violenza notevole nella sua portata e nelle sue conseguenze, ossia la fusione forzata degli enti cooperativi. Si è detto: lo scopo per cui il fascismo ha emanato delle leggi e ha imposto l'applicazione di queste leggi per la fusione degli enti cooperativi è stato di asservire i liberi movimenti cooperativi che rappresentavano elementi di resistenza contro l'incalzare della tirannide fascista.

D'altra parte, vari oratori hanno rilevato da questi banchi, invece, che la proposta di legge costituisce essa stessa un attentato all'attuale vita delle cooperative, costituisce essa stessa una violazione delle libertà sancite in via generale dalla Costituzione e riaffermate a proposito del movimento cooperativo. Per cui le tesi appaiono nettamente contrastanti e viene fatto di domandarsi, ad ogni deputato desideroso di giudicare onestamente, quale è la verità, quale delle due tesi è giusta.

Io ho esaminato con attenzione questa proposta di legge e non penso di fare un dettagliato esame di essa in relazione alla vita del movimento cooperativo, e in rapporto al suo aspetto tecnico; ma vorrei fare alcune osservazioni di indole generale, per concludere che obiettivamente il congegno escogitato da questa proposta di legge è veramente un congegno assurdo, che sul terreno obiettivo

— anche prescindendo cioè dalle intenzioni dei suoi sostenitori — costituisce veramente un sovvertimento dei principi fondamentali che dominano il nostro ordinamento giuridico, dei principi affermati con la Costituzione della Repubblica.

Il nostro ordinamento giuridico, a simiglianza di tutti gli ordinamenti dei paesi liberi e democratici, è dominato da un principio fondamentale: la libertà di associazione, principio enunciato nell'articolo 18 della Costituzione, per cui tutti i cittadini possono sempre liberamente associarsi per fini non proibiti dalla legge penale. Questo principio fondamentale si applica in generale ai casi non regolati specificamente da altre norme, come alle associazioni di fatto, che non hanno altro regolamento al di fuori di quelle poche norme generiche che ad esse dedica il nostro codice civile: ma è il principio che, comunque, ha una portata generale e fondamentale, per tutte le associazioni. In particolare, poi, l'articolo 45 della Costituzione si è occupato della cooperazione, e in armonia con l'articolo 1 — in cui si afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro — e con la concezione del codice civile — per cui le imprese cooperative hanno uno scopo mutualistico — il legislatore costituente ha sentito il bisogno di affermare che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione e promuove l'incremento delle società cooperative.

Ora, esamineremo brevemente, in rapporto a questi principi fondamentali quali, sono le conseguenze della proposta di legge.

La proposta, che la relazione dichiara diretta allo scopo del ripristino degli enti che sono stati sottoposti a fusione in periodo fascista, enuncia una serie di norme con cui si vorrebbe provvedere a questo ripristino.

Una prima osservazione, che viene subito alla mente di chi parte appunto da questa dichiarata esigenza di giustizia, è la seguente: come mai si arriva alla realizzazione di questa esigenza a tanti anni di distanza?

Onorevoli colleghi, è esatto che la riparazione a un atto di violenza è il ripristino della situazione *quo ante*, ma occorre anche tener conto di un'altra esigenza non meno fondamentale. Se anche, a proposito dell'azione di spolio — *spoliatus ante omnia restituendus* — la nostra legislazione pone un termine brevissimo, un anno, perché possa esercitarsi l'azione possessoria diretta al riacquisto del possesso dei beni, ciò non è senza ragione.

Il tempo modifica tutte le situazioni; il tempo consolida ogni rapporto in maniera

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

tale, che, di fronte alla esigenza del ripristino, prevale un'altra esigenza, quella della stabilità dei rapporti giuridici. È l'esigenza base non solo dei termini di decadenza, ma anche dei termini di prescrizione di tutte le legislazioni. Non vi è rapporto, non vi è istanza privata o pubblica, che non soggiaccia a questo principio fondamentale, la trasformazione o l'estinzione attraverso il tempo.

Mentre abbiamo la prescrizione per l'acquisto e la perdita dei diritti, perfino l'esercizio dell'azione penale è soggetto alla prescrizione, cioè lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva di infliggere, ad esempio, l'ergastolo al colpevole di omicidio col decorso di 30 anni.

Questa osservazione preliminare ci fa pensare: è possibile ripristinare questi enti quando sono passati 25-30 anni dalla loro fusione? Ma se di fronte all'elemento tempo non è ammissibile neppure il ripristino dei rapporti di proprietà, immaginate un po' se sia ammissibile il ripristino rispetto ai rapporti di lavoro assai più multiformi e che nel tempo si intrecciano in mutevoli esigenze di vita, di nuovi aspetti sociali e di produzione, di assistenza, di mutualità, in modo così imponente che un organismo diventa veramente un altro e volerlo considerare immutato può costituire un'azione deleteria, più nociva di quella dannosa un tempo, cui si vorrebbe riparare.

Credo che anche il leggendario episodio del ratto delle sabine ci dia questo insegnamento.

Quando i romani, per fondare il loro Stato che era rappresentato da un agglomerato di uomini, ritennero che non vi era altro mezzo che un atto di violenza verso i vicini e rapirono le donne del popolo sabino, questa violenza riuscì perché il vicino Stato fu preso alla sprovvista. Ma quando il popolo sabino volle reagire ed allestì un esercito per punire gli autori della violenza e recuperare le proprie donne, si trovò di fronte al fatto che, essendo passato qualche anno, quelle donne erano diventate le spose e le madri dei rapitori, cioè i rapporti si erano modificati al punto tale che gli stessi sabini, pregati dalle loro donne, ritennero di fare opera saggia rinunciando all'impresa.

Se un significato la leggenda deve avere, esso a mio avviso non è quello della affermazione del fatto compiuto, ma quello che i rapporti attraverso il tempo si consolidano, e che questo è un principio fondamentale per tutto l'ordinamento giuridico degli Stati.

Onorevoli colleghi, assolutamente inadeguata rispetto ai fini dichiarati si presenta questa proposta di legge per il lungo tempo trascorso e per le grandi modificazioni e trasformazioni avvenute in questi organismi i quali non sono più gli organismi risultati dalla fusione del periodo fascista, ma organismi nuovi che si sono sviluppati anche in 10 anni successivi alla caduta del fascismo, in 8 anni di periodo post-bellico e in 5 anni di vita della nuova Costituzione che ha dato un nuovo aspetto fondamentale alla Repubblica italiana.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BENNANI

MARTUSCELLI. Se poi, da queste considerazioni di carattere generale, noi scendiamo per un momento all'esame delle norme particolari di questa proposta di legge, noi troviamo delle incongruenze addirittura inconcepibili, che ci permettiamo di segnalare serenamente ed obiettivamente all'attenzione dell'Assemblea.

Come dovrebbero essere attuate le ricostituzioni? Dovrebbero essere attuate su domanda di un certo numero di soci. Quali e quanti sono questi soci? Dice la legge che la domanda di ricostituzione può esser fatta da un numero di soci non inferiore a quello minimo necessario per chiedere la formazione di una nuova cooperativa. Secondo la legge richiamata, questo numero è di nove: nove soci, che a suo tempo appartennero all'ente sottoposto a fusione: quindi, soci dell'epoca.

Ma perché soltanto nove? Badate che l'esiguità del numero non soltanto è irrisoria in se stessa (e basti pensare che una cooperativa può contare migliaia di soci e per volontà di nove persone soggiacere a un cataclisma del genere), ma porta anche ad altre assurdità. Difatti, c'è da considerare che, per quanto molti dei soci dell'epoca in cui l'ente fu sottoposto a fusione saranno morti e magari sostituiti dai figli, che possono anche avere delle idee del tutto diverse da quelle dei rispettivi padri, pure in una cooperativa possono essere rimasti centinaia dei vecchi soci, e anche rispetto a cento di essi vi pare giusto che debba bastare la volontà di nove soltanto di costoro per chiedere il cosiddetto scorporo — parola prima nota soltanto nel campo della riforma fondiaria e adoperata anche nei confronti di organismi di carattere sociale — in contrasto con la volontà degli altri 91? In questo caso, non solo si ha un

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

atto di violenza nei confronti della libera volontà (di essere associati in questi enti attuali) dei soci iscritti successivamente, ma si ha un atto di violenza anche nei confronti della maggioranza dei soci di quell'epoca.

E vi è un aspetto ancora più grave. In Commissione si è proposto la esclusione dalla qualifica di «interessati» (che attribuisce il diritto di chiedere lo scorporo) di coloro che avessero appoggiato a suo tempo la fusione. La Commissione non ha aderito a questo concetto. Osservate quanto è paradossale questa situazione. Noi possiamo avere un ente cooperativo composto a suo tempo da un certo numero di soci, di cui ne siano rimasti in vita attualmente un centinaio. E di questi la maggioranza si sia opposta alla fusione imposta dal fascismo, mentre una decina soltanto abbiano appoggiato la politica del fascismo obbligante questo ente a fondersi con un altro. Abbiansi cioè in ipotesi, fra i superstiti, una decina di soci fiancheggiatori della violenza fascista e 90 contrari. Può essere avvenuto che, per effetto dell'imponente modificazione apportata dal tempo a questi rapporti, i 90 sono contrari allo scorporo e i 9 (che furono a suo tempo favorevoli alla fusione) abbiano oggi un nuovo interesse alla separazione. Ebbene, sono questi che impongono la loro volontà alla maggioranza dei soci dell'epoca antica e distruggono la cooperativa. Credo che il carattere paradossale di una situazione di tal genere e l'insistenza ad attribuire a questi 9 un potere così terribile qual è quello di distruggere delle fiorenti cooperative, denunzi un fine del tutto differente da quello che si è dichiarato. Qui non si vuole riparare ad una violenza, ma si vuol fare qualche altra cosa. Che cosa? Non è necessario essere eccezionali investigatori per scoprire la vera ragione di questa proposta di legge. In fondo ce l'ha detta l'unico oratore che ha parlato a favore di essa, l'onorevole Coppi Alessandro e lo dice anche il relatore di maggioranza, onorevole Zaccagnini. Lo scopo che affiora tra le righe — ma non per questo si rivela meno chiaramente — è quello di impedire la forzata coabitazione di soci appartenenti a diversi e contrastanti orientamenti politici. L'onorevole Coppi ha detto: voi volete violare la libertà di alcuni lavoratori che non vogliono stare insieme con voi nella cooperativa.

Onorevoli colleghi, qui si vuol proteggere la libertà di infime minoranze, sacrificando e distruggendo la volontà di imponenti maggioranze. Credo che il principio della libertà abbia valore solo quando è temperato con il

principio della coesistenza sociale. È evidente che il massimo ideale di vita sociale sarebbe quello della libertà assoluta per tutti; ma poiché la convivenza impone dei sacrifici, la formula kantiana della coesistenza degli arbitri è sempre quella che domina tutti gli organismi sociali. Il che vuol dire, da un lato, che ognuno deve fare la sua parte di sacrificio per convivere in un organismo sociale, e dall'altro che le decisioni che non hanno il consenso unanime devono essere le decisioni della maggioranza. È il principio di maggioranza che domina tutte le democrazie moderne, non solamente dal punto di vista politico dell'organizzazione dello Stato, ma anche dal punto di vista delle libere organizzazioni sociali. E qui, onorevoli colleghi, abbiamo una legge che incide, capovolge, viola e distrugge proprio il principio della maggioranza.

Ora questo piccolo numero di soci tende a raggiungere uno scopo, che esula totalmente dagli scopi cooperativistici, che sono scopi mutualistici, e cioè ha lo scopo di non partecipare ad un organismo mutualistico con persone che hanno delle altre ideologie politiche.

Ma, onorevoli colleghi, qui le ideologie politiche non c'entrano. Queste società hanno fini mutualistici; e se in esse ogni tanto si vuole esprimere un certo voto, questo voto rappresenterà il parere della maggioranza.

Ebbene, si dà la libertà a questi scarsi gruppetti di distruggere le cooperative entro tre mesi dall'approvazione di questa proposta di legge. Entro tre mesi esse possono chiedere lo scorporo al ministero, che non deve fare nessuna indagine oltre quella di stabilire se gli enti furono sottoposti a forzata fusione durante il periodo fascista. Niente altro, dopo di che si inizierà quella terribile *via crucis* di distruzione graduale dell'ente. Il consiglio d'amministrazione liberamente eletto dai soci, che risponde cioè alla volontà della maggioranza, viene defenestrato immediatamente da un decreto ministeriale. Entra in ballo un commissario e comincia la liquidazione patrimoniale. Egli ha un notevole tempo per compiere le varie operazioni di distruzione e comincia con lo stabilire quanta parte del patrimonio deve attribuire a uno degli enti, quanta parte all'altro. E la volontà dei soci, di quelli che si sono associati liberamente nel presupposto che l'Italia fosse un paese di libertà dove l'associazione fosse libera e fosse regolata dalla Costituzione e dal codice civile? Tutti costoro si vedono sottoposti ad un regime forzato di liquidazione, che è un qualche cosa di intermedio fra l'amministrazione controllata e il fallimento e senza la volontà della maggioran-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

za, come prescrive l'articolo 2448 del codice civile. Essi vedono che il patrimonio a cui avevano concorso le forze del loro lavoro viene posto a liquidazione per il malanimo di nove persone che possono essere, come abbiamo visto, degli sfruttatori, e persino gente che all'epoca del periodo fascista è stata addirittura favoreggiatrice della fusione.

L'onorevole Coppi mi permetta di definire olimpico il suo discorso, soprattutto per questa piacevole dichiarazione fatta, e cioè che la frequenza con cui la questione costituzionale è posta dai nostri banchi, porta al pericolo che, anche quando le nostre ragioni siano fondate, esse non vengono prese in considerazione. A parte il rilievo che, se da questi banchi si solleva troppo spesso la questione costituzionale, questo può anche essere dovuto alla disinvoltura con la quale dai banchi opposti la Costituzione viene manomessa: a parte questo, mi pare che in un dibattito serio, se vi sono delle questioni costituzionali, bisogna esaminarle, bisogna prenderle in considerazione.

Nel 1947, quando è stata fatta la Costituzione, evidentemente si sono sancite delle libertà e dei diritti fondamentali inalienabili, i quali non sono soggetti a subire eccezioni e diminuzioni permanenti; ogniqualevolta, tuttavia, il legislatore costituente volle stabilire una limitazione, specie in relazione alle conseguenze del ventennio di tirannide fascista, lo dichiarò nelle norme transitorie, come per l'elettorato attivo di determinate categorie di persone troppo compromesse con il fascismo.

Ora, era questa la sede in cui si doveva inserire una norma che incidesse in via temporanea e transitoria sulle libertà costituzionali di associazione e sui principi fondamentali di favore delle cooperative. Se questo non si è fatto, noi non possiamo farlo oggi, o quanto meno, se voi pensate che queste norme siano così importanti e giuste da dover essere assolutamente emanate, esse non possono essere attuate che con una legge costituzionale. Se, difatti, l'articolo 45 della Costituzione dice espressamente: « La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento, con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. »: dove è rispettato tutto questo nella proposta di legge in esame? In nessun punto: Vi è una disposizione, mi pare, quella dell'articolo 3, onorevole Amadeo, la quale dice che

quando al Ministero viene presentata la domanda di scorporo, dopo il tentativo di conciliazione, il Ministero stesso accerta soltanto se concorrono le condizioni di cui all'articolo 1; ossia se fu per effetto di un atto coercitivo del fascismo che questi enti cooperativi furono sottoposti a fusione. Ebbene, noi oggi sanciamo la distruzione di un ente senza preoccuparci di una norma costituzionale. Innanzi tutto, cioè, non ci preoccupiamo, prima di ammettere lo scorporo, di salvare il principio di maggioranza, né rispetto ai soci dell'epoca in cui questi enti furono sottoposti a fusione, né rispetto ai soci attuali; in secondo luogo, non ci preoccupiamo in nessun modo del principio della funzione sociale e dell'incremento della cooperazione.

In altri termini, il Ministero, se anche lo si volesse dotare di una facoltà di questo genere, una facoltà così assurda e tragica nelle sue conseguenze sociali, dovrebbe però sempre escludere dallo scorporo quegli enti per cui il provvedimento si manifesti contrario alla funzione sociale cooperativistica dell'ente stesso, e contrario all'incremento dell'ente. Il Ministero ne deve, infatti, assicurare lo sviluppo e la continuità: ma si assicura l'incremento e la continuità di un ente sfasciandolo per una esigenza di pretesa giustizia, tramontata da decenni, onorevoli colleghi?

Questi non sono gli enti che sono stati sottoposti a fusione durante il periodo fascista; sono degli altri enti. Se perfino nel campo della biologia una teoria scientifica sostiene che in dieci anni circa un uomo non è più lo stesso uomo, perché è intervenuto il mutamento graduale di tutte le sue cellule, questi enti che hanno visto il passaggio di due guerre e l'incessante trasformazione dei rapporti di lavoro e produzione, evidentemente non sono più gli stessi organismi, ma sono organismi differenti, per cui è da escludersi che possa realizzarsi il fine di giustizia di ricostituire gli enti dell'epoca.

La proposta di legge non realizza questo fine e, se anche potesse realizzarlo, non dovrebbe adottare il sistema di dare a pochi soci, indipendentemente dal loro atteggiamento dell'epoca, questa tremenda facoltà di distruggere l'ente. Il fine è invece diverso, è quello di una pretesa di pochi soci; ma le esigenze di libertà da parte delle minoranze insofferenti della convivenza nell'organismo sociale non possono essere soddisfatte che col recesso. È evidente che se in una libera associazione io non mi trovo a mio agio, non potrà in nessun caso essermi consentito di dominare la maggio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

ranza e di distruggere l'associazione e cioè la libertà degli altri, ma debbo avere soltanto la libertà di andarmene e questa è una libertà che già esiste.

Questi soci, se non si trovano a loro agio nell'organismo che li accoglie, se non gradiscono di restarvi per delle ragioni politiche — anche se pregiudiziali di natura politica non dovrebbero trovare accoglimento in una cooperativa — pur tuttavia questi soci hanno quella facoltà di recesso che il codice civile espressamente loro riconosce.

Onorevoli colleghi di maggioranza nella Commissione, io mi permetto di richiamare l'attenzione vostra sul fatto che a leggere la relazione si ha la netta sensazione che voi abbiate compiuto uno sforzo per cercare di convincere la Camera a votare questa proposta di legge, quando non siete convinti, non è convinto lo stesso relatore di maggioranza, della bontà delle sue disposizioni. Prego, a questo riguardo, i colleghi di ogni parte di concentrare la loro attenzione su questa sola frase del relatore di maggioranza, a proposito delle previste conseguenze della legge: « Si è ritenuto opportuno circondare di alcune cautele tendenti a limitare per quanto è possibile i turbamenti che sono prevedibili con l'entrata in vigore di questa proposta di legge ».

Questa è una frase che deve far meditare.

Il relatore di maggioranza è preoccupato anche lui degli immancabili e prevedibili turbamenti che deriveranno dall'attuazione della legge. Ma se egli ci esprime delle preoccupazioni che dovrebbero essere condivise anche dai più ben disposti a votare le leggi deliberate dalla maggioranza, ci suggerisce poi dei rimedi? Dopo dichiarazioni di questo genere, che dimostrano un certo senso di responsabilità nel relatore di maggioranza, mi aspettavo i rimedi necessari a modificare il sistema: per esempio, rimedi nei riguardi del numero dei soci, necessità di stabilire veramente una volontà determinata, escludere una sovrapposizione attuale, ricerca di un interesse attuale della cooperativa, riconosciuto dalla maggioranza dei soci, e simili.

Ma quali sono invece i rimedi suggeriti? Due o tre modificazioni al testo del proponente che non importano nessun pratico miglioramento della proposta di legge. Innanzitutto, si è cercato di fissare che la fusione deve essere avvenuta non per libera volontà dei soci, ma per atto coercitivo del fascismo. Ma si pensi, onorevoli colleghi, che la proposta di legge devolve questo giudizio al ministero, senza nessun controllo. Non voglio fare generiche dichiarazioni di diffidenza

verso il Ministero, ma credo che quando si tratta di organismi che possono avere atteggiamenti contrari alla politica economica del partito di Governo, non ci si debba rimettere al giudizio degli organi di Governo, cioè allo stesso potere esecutivo. Bisogna trovare dei giudici che controllino almeno questo punto. Se il punto è riconosciuto di una importanza fondamentale (concordiamo in ciò con l'onorevole Zaccagnini) chi ne fa l'accertamento? Il ministero. E le sembra sufficiente garanzia, onorevole Zaccagnini, quando ci troviamo di fronte a organismi per i quali la proposta di scorporo è dichiaratamente ostile, che il ministero si dichiari favorevole allo scorporo? Si adombrano ragioni di carattere politico; si dice infatti chiaramente nella relazione che i soci non devono essere costretti a rimanere nella forzata coabitazione con altri soci di diverse idee, di diverso pensiero politico: e questo giudizio lo si affida poi a un organo di carattere politico, quale è il ministero. È evidente che questo giudizio dovrebbe essere affidato, anche nel merito, ad un controllo alto e insospettabile, come quello del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. E, accertato questo punto, che la fusione avvenne ad opera di azione coercitiva del fascismo e non della libera volontà dei soci, non crede il relatore di maggioranza che dovrebbe anche accertarsi con carattere di prevalenza che non sia menomata la funzione sociale esercitata attualmente dall'ente nel suo complesso?

Su questo punto la proposta di legge non fa parola, per cui un giusto emendamento stabilisce l'obbligo da parte del ministero di accertare che concorra, oltre la condizione di cui all'articolo 1, anche l'altra condizione che non ne resti pregiudicata la funzione sociale attuale della cooperativa, né l'incremento, lo sviluppo e la continuità della cooperativa stessa. Ho già rilevato, a proposito della forzata coabitazione dei soci dissenzienti, come questa esigenza può essere ovviata e non può assolutamente determinare la distruzione delle cooperative e il sovrapporsi alla libera volontà della maggioranza senza violentare un principio dello Stato moderno, quello della libera associazione e della volontà della maggioranza.

Crede che queste poche osservazioni di carattere generale dovrebbero consigliare i colleghi a respingere la proposta di legge. Credo che non si possa onestamente negare che l'approvazione di questa proposta, senza modifiche fondamentali che salvino il principio di maggioranza e la funzione sociale delle

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

cooperative, attuerebbe, come è stato giustamente detto, un'opera deleteria, che si riallaccia a quella stessa concezione che il relatore di maggioranza mette in rilievo come presupposto iniziale giustificativo della stessa legge: che le più valide e tenaci resistenze alle tendenze autoritarie sono rappresentate dai liberi e forti organismi economici dei lavoratori, cioè dal movimento cooperativo. Che cosa vuol dire questa affermazione del relatore di maggioranza? Che questi organismi economici rappresentano un aspetto sociale non solo di vita economica, ma anche di resistenza contro i governi che tendono a diventare regimi, che non rispettano le garanzie democratiche. Questo, oggi, è estremamente sintomatico.

Credo che l'accoglimento di questa proposta di legge verrebbe ad essere iscritta nell'albo nero di quei provvedimenti che caratterizzano una politica totalitaria, tendente, come ha ricordato il relatore di maggioranza, a proposito del fascismo, a distruggere le resistenze anche nel campo economico, a colpire le fiorenti organizzazioni dei lavoratori. Penso che giustamente sia stato rilevato che, approvando questa legge, non si ripara un'ingiustizia commessa dal fascismo, ma si compie un atto di violenza ancora peggiore di quello che il fascismo ha compiuto con la fusione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Boldrini. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Luzzatto. Ne ha facoltà.

**LUZZATTO.** Quando giunge all'ordine del giorno della nostra Assemblea, seppure al suo termine, una legge che nel suo titolo annuncia di voler riparare a un sopruso fascista, ben venga, si pensa, questa legge. Ben venga, almeno prima che finisca questa legislatura, uno dei tanti atti di riparazione che si sarebbero dovuti aspettare dalla rinata democrazia italiana ai molti torti che i cittadini del nostro paese hanno sofferto durante il fascismo. Non si è fatto molto, a dir la verità, né nel primo né nel secondo periodo di questo dopoguerra per riparare agli abusi e ai soprusi fascisti. Starei per dire che non si è fatto nulla; non si è provveduto a porre nel nulla i più gravi tra gli atti di sopraffazione, non si è nemmeno provveduto a riformare le leggi tipicamente fasciste e che costituiscono in se stesse atto di sopraffazione e veicolo a sopraffazioni innumerevoli. Nemmeno a questo si è provveduto. Vi è stata da parte nostra una specie di soverchio

pudore forse a non voler chiedere nulla che avesse aria di riparazione di parte. Vi è stato poco senso di un siffatto dovere da parte di tutti gli organi pubblici fino a questo momento e non si è ritenuto di dover riparare quasi nulla. Sono cose sporadiche, provvedimenti episodici quelli che sono stati adottati, talora per la ricostituzione di carriere di determinati pubblici dipendenti, per il ristabilimento di singole situazioni. Ben poco, quasi nulla. Si è stati molto più larghi, molto più solleciti, nell'affrettarsi ad integrare e ad accrescere piuttosto i favori, anche postumi, a persone e a cose che del fascismo avevano approfittato. E anche di questi giorni i nostri lavori in Commissione e in Assemblea sono stati onerati di provvedimenti volti a ridare pensioni, riconoscimenti a istituti e a persone del fascismo. A riparare ciò che il fascismo ha fatto di danno e di ingiusto non ci si è troppo affrettati.

Adunque, questa proposta di legge tende a questo? Ben venga. Ma non basta il titolo. Bisogna leggere il provvedimento, bisogna vedere ciò che esso è: e non è quello per cui lo si vorrebbe presentare. Non è atto di riparazione e non è rimedio a sopruso fascista. Tutt'altro. Ed allora veramente un senso di pena, di sofferenza prende, se non siamo capaci di deliberare nessuna riparazione, e sotto il velame di presunte o pretese riparazioni contro soprusi fascisti non ci apprestiamo a fare nulla di meglio di ciò che il fascismo ha fatto, e dobbiamo ora battere lo stesso cammino, fare le medesime cose, rendere possibili i medesimi abusi di potere, dare le medesime prevalenze decisive sulla volontà dei cittadini interessati, sul regolare andamento di organi sociali, sulle normali disposizioni di legge, dare la prevalenza ad atti amministrativi, ad atti di imperio per favorire interessi determinati. Allora noi vogliamo non riparare ad un sopruso del fascismo, ma metterci alla scuola del fascismo per aggiungere a quei soprusi altri soprusi.

Tralasciamo altri problemi più vasti, tralasciamo altri diversi settori; ma lo stesso settore cooperativo (del quale è ora questione) così duramente e direttamente percosso dalla violenza delle squadre fasciste prima e dalle leggi e dall'amministrazione fascista poi, ha proprio bisogno di questa legge per ritrovare ciò che dal fascismo fu leso o non piuttosto di altri provvedimenti assai più vasti? Ben d'altro ha bisogno il settore cooperativo, che fu non soltanto colpito dalla violenza diretta, ma dal sopruso, dalla violazione di legge, dalla coazione in atti viziati dalla

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

violenza e dall'inganno, dalla coazione determinante di atti in se stessi illegittimi e nulli, atti molteplici dei quali a otto anni dalla fine della guerra fascista, dopo che il fascismo non c'è più, non siamo riusciti ancora ad ottenere la reintegra, la semplice dichiarazione di uno stato di diritto esistente: perché si tratta di atti viziati da violenza e perciò nulli e giuridicamente invalidi, ma che esercitano tutti gli effetti: e non siamo ancora riusciti a farli disciplinare per quello che erano.

Eppure la materia non è nuova. Non è ignota agli onorevoli colleghi. Non è ignota certamente non solo ai cooperatori di tutta Italia ma agli stessi parlamentari che dei cooperatori, o di una più larga cerchia di cittadini che alla cooperazione sono interessati, qui sono in funzione di rappresentanti e che il problema della cooperazione hanno talvolta trattato. Non sono ignoti, questi problemi di riparazione verso il movimento cooperativo, allo stesso gruppo parlamentare dal quale ci viene questa proposta in questo triste scorcio di legislatura, proprio come elemento di tristezza ulteriore per una incapacità, che sembra sia condanna di questi nostri lavori, a fare ciò che si deve fare e nel modo in cui deve essere fatto, nei confronti dello stesso gruppo parlamentare dal quale ci viene questo triste regalo.

È ben noto il problema più ampio. È al Senato giacente da anni una proposta di legge del senatore Macrelli (che nel linguaggio dei cooperatori, ormai, è nota come la « legge del maltolto », per la restituzione cioè agli enti cooperativi e ad altri, direi principalmente agli enti cooperativi, dei beni che furono loro sottratti dal fascismo), il cui relatore è il senatore Boeri (siamo in casa del gruppo parlamentare dell'onorevole Amadeo). Ma quella legge non viene avanti, e abbiamo vanamente aspettato che ci venisse dall'altro ramo del Parlamento, e dobbiamo ormai lasciare la speranza che ci venga. Quella più vasta legge che provvedeva ad un insieme di problemi reali, dunque, non giunge. Giunge questa scheggia di quella legge più vasta, giunge questo frammento di un problema che esiste.

La prima considerazione che dobbiamo fare è questa: se vi è un problema di riparazione nei riguardi di un determinato tipo di sopraffazione, di una specie degli atti coatti imposti dal fascismo, l'atto di fusione, perché nel medesimo tempo non provvediamo a reintegrare la giustizia e il diritto dei cooperatori per ciò che riguarda tutti gli atti lesivi e illegittimi, la fusione e lo scioglimento

e le depredazioni che allora furono effettuate?

Se dunque vi è anche un problema di questa natura, avremmo potuto studiarlo in quel quadro. Perché studiarlo a parte, perché questo frammento, perché questo pezzettino, pungente, perché ha la sua punta che vuole colpire?

Non erano solo queste le questioni che interessavano la cooperazione. Vi sono state più proposte di legge in materia cooperativa: la proposta di legge Cerreti, la proposta di legge Grazia e Cerreti, ma non sono venute avanti. Viene avanti la proposta di legge Amadeo. E poiché noi sappiamo che siamo alla fine dei nostri lavori, questo dovrebbe essere tutto ciò che abbiamo saputo fare per la cooperazione? Onorevoli colleghi, visto che si è giunti a questo punto, e non si tratta più di poter fare ciò che è utile e necessario e giusto per la cooperazione, si cerchi almeno di finire i nostri lavori senza aver fatto cosa che sia dannosa. Almeno, se non abbiamo potuto fare l'utile, non facciamo nemmeno il dannoso, e rimandiamo alla prossima legislatura il problema della legislazione riparatrice, in materia di cooperazione, soprattutto.

Perché questa proposta di legge Amadeo ha anche una sua caratteristica tutta propria che vorrei sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi e, se mi è permesso, dello stesso proponente. È una legge particolare. Ma perché non provvediamo a risolvere il problema generale? A chi serve questa legge particolare? Già, ci avviciniamo alle elezioni, e mi tocca dare un dispiacere all'onorevole Amadeo, perché questa legge potrebbe essere un buon viatico per lui, per la campagna elettorale; ma leggi di questo genere, per questo scopo, non si fanno. Domandavo, dunque, a chi serve questa legge. Oratori più esperti di me in materia lo hanno già detto. Io ho avanti a me alcuni dati, frutto di una ricerca eseguita in proposito: pare che sarebbero nove al massimo (ma due di esse probabilmente no) le cooperative che potrebbero beneficiare di questa legge particolare! È evidente, quindi, che questa è una di quelle famose leggi con fotografia, una legge fatta nell'interesse di Tizio o di Caio. Basta questo, a mio avviso, per indurci a riflettere prima di approvare una simile legge. Tizio e Caio potranno fruire della legge generale: non vi è bisogno di una legge fatta su misura.

Ma la questione sostanziale consiste nel vedere se con questa legge si ripara ad un sopruso fascista. È agevole constatare che

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

non si ripara; perché qui non si tratta di riportarsi alle condizioni del tempo in cui il sopruso fu commesso: il soggetto e la materia di questa legge non sono persone fisiche viventi, ma società cooperative, e non si possono rimettere in vita quelle che hanno cessato di esistere 30 o 28 o 27 anni or sono. Si tratta, qui, di far sorgere enti nuovi, di dar vita a società cooperative nuove, le quali vorrebbero fruire di condizioni di favore. Ma perché? Le cooperative cui questa legge potrebbe essere applicata sono quelle di cui ho parlato dianzi, e sono tutte di una certa zona! Ma noi sappiamo che le cooperative, da otto anni a questa parte, al di fuori di ogni situazione determinata e condizionata dal fascismo, hanno preso ovunque un nuovo slancio e un nuovo vigore: i cooperatori vi hanno recato i tesori della loro capacità cooperativa, delle loro possibilità; vi hanno dato lavoro, per trarne, dove era possibile, più degne condizioni di vita; vi hanno dato lavoro dando soltanto sacrifici e attendendo migliori condizioni. In questi 8 anni, anno per anno, attraverso il loro lavoro, questi cooperatori hanno fatto ciò che le loro società sono oggi e non sono ciò che erano nel 1922 o nel 1926, e non sono neppure ciò che erano nel 1943 o nel 1945: sono ciò che le ha fatte lo sforzo associato in questo periodo. Su queste società, realtà cooperativa viva, comunque sia nata, da dovunque sia uscita, quali che siano state le condizioni del loro primo sviluppo, su questa realtà cooperativa viva, vera, di oggi, noi dovremmo incidere il bisturi dell'atto amministrativo, dell'intervento governativo, per dividere i patrimoni, per fermare i lavori, per limitare gli appalti possibili, e perché si divida secondo assai dubbii criteri ed in ogni caso criteri non cooperativistici, quello che hanno messo insieme con il loro sforzo comune di lavoro in questi e negli anni passati.

Veramente, a vecchio sopruso nuovo sopruso si vuole aggiungere; fu un sopruso a suo tempo quello del fascismo, non vi è dubbio. Ma ora un nuovo sopruso dello stesso stile, onorevole Amadeo, è questo; diventa un sopruso dello stesso stile questa facoltà del ministro, chiunque esso sia, di poter egli incidere nella volontà sociale, sopraffare la volontà dei soci, tagliare, dividere, ripartire dall'alto. I soci non contano più niente, gli organi sociali non contano più niente, non vi è consiglio d'amministrazione, non vi sono neppure sindaci e revisori a norma di statuto e di codice civile. Il ministro provvede. Pudicamente si tace anche la forma di sifatto provvedimento, di tale decreto con il quale ci si pone fuori non solo dai principi

di un ordinato convivere democratico, ma dai principi elementari del codice civile; ci si sovrappone alla volontà dei soci e si taglia e si dà e si toglie e si fa arretrare il movimento cooperativo dalle realizzazioni cui è giunto attraverso lo sforzo di umili cittadini di lavoratori che si sono associati per dare, insieme sviluppo alle loro possibilità di lavoro. Il potere dato al ministro, il potere dato al suo commissario sono i punti invalicabili, onorevole Amadeo, di questa proposta di legge.

Se v'era qualcosa da rivedere e da riparare, altra via bisognava seguire; e vi era l'altra via, e la si poteva trovare se ci si fosse posti su un piano di validità generale, non per questo frammento, non per le sette cooperative ravennati, ma per l'intero problema, e ci si fosse mantenuti sul piano della legalità, dei principi di diritto che non ammettono che si prescindano dalla volontà dei soci in un ente associativo, in uno Stato che sia uno Stato di diritto. La gravità di questo piccolo problema e di questa piccola proposta di legge è che noi siamo fuori, oltre che dello Stato democratico, dello Stato di diritto, quando ci mettiamo su questo piano d'intervento autoritativo e di atti amministrativi che possano prevalere sulla volontà dei cittadini interessati, sui loro diritti, sulla legge e sui principi che nella legge non possono essere né travalicati, né derogati, neppure per circostanze particolari. E per queste ragioni che la proposta di legge sottoposta al nostro esame, non può, non deve essere presa in considerazione, non deve essere approvata. Essa è contraria ai principi cooperativistici; essa è contraria ai principi sociali, ai principi che regolano qualsiasi ente associativo. Essa, infine, è contraria ai principi democratici, in quanto è contraria al rispetto dei soci in un ente associato e contraria ai diritti fondamentali del cittadino. Aggiungo, onorevoli colleghi, che essa è anche contraria alla Costituzione. A voi dispiace che noi parliamo della Costituzione. Ma perché? La Costituzione, onorevoli colleghi, è la tavola fondamentale, e secondo la Costituzione si regolano tutte le cose, anche le piccole cose, anche le meschine proposte di legge come questa. Tutte le nostre leggi devono essere subordinate all'ordinamento costituzionale che ci regge.

Ebbene, nella Costituzione è pure scritto qualcosa; anche se troppo spesso si è voluto ciò dimenticare allo scopo di non fare (e questo è un male), noi tuttavia non dobbiamo dimenticare quanto è scritto nella Costitu-

## DISCUSSIONI. — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

zione. L'articolo 45 è già stato ricordato; esso dice che la legge (e questa è una legge) promuove e favorisce l'incremento della cooperazione. Che cosa vuol dire questo? L'incremento della cooperazione vuol dire il rafforzamento degli enti cooperativistici, vuol dire la capacità di sviluppo degli enti stessi in misura sempre maggiore. Voi non potete dimenticare quella che è la realtà dell'economia del nostro paese. Intendiamoci, non mi riferisco all'economia futura, quale potrebbe essere quella che è nei nostri voti, ma all'economia attuale, a quell'economia che si chiama capitalistica o liberista, o come volete. È in questa economia che s'inserisce la cooperazione come elemento nuovo, come fattore potente a sé stante che opera nel quadro dell'economia esistente. Ebbene, la cooperazione non si sottrae alle leggi generali dello sviluppo economico, dello sviluppo del lavoro, dello sviluppo dell'impresa. Oggi si va verso la grande impresa, non verso la polverizzazione dell'impresa, e acquista maggiore forza, maggiore possibilità di sviluppo l'ente che è più vasto, soprattutto, nel settore cooperativistico, perché la cooperazione è il fattore nuovo che si inserisce in questa economia. La cooperazione, inoltre, come fattore nuovo di questa economia, ha molti nemici intorno a sé, non soltanto sul terreno politico — su un terreno estraneo alla sua attività economica di ogni giorno, — ma ha nemici sul terreno strettamente economico.

Dal tempo dei probi pionieri di Rochdale ad oggi, per quanto particolarmente riguarda il settore ora in questione, da che i lavoratori dell'edilizia e dei campi si sono associati per gestire insieme il loro lavoro e sottrarsi alla prevalenza, allo sfruttamento, e alla speculazione del padrone o dell'imprenditore, essi hanno avuto sempre di fronte a loro un grave problema da risolvere, una grave difficoltà da sormontare, perché per lavorare occorrono i mezzi e spesso non si possono aspettare i pagamenti dei lavori che sono stati appaltati; pagamenti che spesso ritardano di mesi e qualche volta di anni. Chi fa loro credito? Chi può far credito all'operaio malvestito che dalla solidarietà e dalla stima dei compagni è stato eletto presidente della cooperativa e va a sollecitare un aiuto finanziario? Egli non ha nessuna possibilità di ottenerlo presso la banca, perché questa non lo conosce. Il credito cooperativo è, teoricamente, protetto dallo Stato. Infatti, teoricamente, esiste una sezione di credito cooperativistico presso la banca nazionale del lavoro, sorta proprio a questo scopo. Teoricamente tutto questo esiste; in pratica, il credito è insufficiente e gli istituti di

credito chiudono le porte. Manca la fiducia verso il piccolo ente cooperativo che non ha garanzie, che non può dar nulla di garanzia. Allora la cooperazione sente questa necessità, tende a rafforzarsi, ad unirsi; i piccoli enti tendono a formare enti maggiori. Nascono nel tempo i colossi della cooperazione italiana, oltre che quelli della cooperazione mondiale: grandi enti che nessuna concorrenza o manovra creditizia può demolire, perché sono blocchi di volontà sociale muniti ormai di riserve, di capitali, e possono quindi tener testa a qualsiasi situazione: ed è per questo che bisogna crescere, bisogna ingrossarsi. Ed ecco la tendenza generale, che rientra nel quadro di un problema economico più vasto, ma che è specifica nel settore cooperativo, della formazione di enti più vasti, più forti, più coordinati, di enti che raccolgono le maggiori forze in uno.

Si pensi — dicevo — a ciò che dice l'articolo 45 della Costituzione: « La legge promuove, favorisce l'incremento della cooperazione ». Bisogna dunque promuovere lo sviluppo, l'incremento di questi enti cooperativi. Purché essi restino tali, ben inteso: so anch'io quali sono i pericoli della cooperazione spuria. Ed ecco invece una legge che stronca. Ecco invece che si vuol tarpare l'ente che si fa troppo forte.

Queste grosse cooperative ravennati, forti per tutto ciò che hanno fatto! Esse son troppo grosse: tagliamole a mezzo, spartiamocene il frutto o vediamo di sottrarre qualche cosa al loro sforzo cooperativo. Se mai v'è stata proposta di legge che sia stata o sia in contrasto con lo spirito e con la lettera dell'articolo 45 della Costituzione, eccola qua questa proposta di legge. Ma nella Costituzione v'è anche qualche altra cosa, oltre ciò che espressamente riguarda la cooperazione; ed è ciò che riguarda il diritto al giudice naturale, la tutela giurisdizionale, l'esercizio della funzione giurisdizionale.

E l'articolo 102 dice che « la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario ». Ora, io vorrei sapere se l'accertamento se vi sia stata violenza, se vi sia stata azione coatta, sia o non sia una funzione giurisdizionale, se l'accertamento della violenza che può esservi stata trent'anni fa sia una funzione che possa competere al ministro *pro tempore*. Se ha ancora valore ciò che abbiamo appreso sui banchi della scuola intorno alle funzioni dello Stato, mi pare indubbio che, se la funzione giurisdizionale, *dicere ius*, è quella di dichiarare il diritto nel caso, funzione giurisdizionale è

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

l'accertamento della lesione di diritto che vi sia stato in tempo precorso e che oggi urge reintegrare. È in se stessa funzione giurisdizionale.

Né si può con una proposta di legge, con una legge, signori, far sì che questa funzione, che nella sua sostanza è giurisdizionale, sia esercitata dal ministro del lavoro, sentito o meno il parere di una commissione o di un comitato. Questo non cambia molto. Non si può spostare in questo modo non una competenza, ma una attribuzione istituzionale. Il Governo non ha poteri siffatti, il ministro non ha poteri di questo genere, e non vi è legge che possa attribuire al Governo o a un ministro poteri di questa natura, perché si tratta delle fondamenta della nostra Costituzione, insite, prima ancora che nell'ordinamento dello Stato democratico, nel concetto dello Stato di diritto. Non spetta all'esecutivo *dicere ius*, non spetta a un organo dell'esecutivo sentenziare il diritto nel caso singolo, non può essergli attribuita una competenza siffatta senza travolgere le fondamenta stesse del nostro convivere civile! Grosse parole, grosse questioni possono sembrarvi. Ed è così. Sotto questa piccola proposta, che può riguardare piccoli interessi particolari di una determinata zona, vi sono queste questioni di fondo: è nostro dovere denunciarle, e credo sia anche dovere di ciascun membro di questa Assemblea tener conto di queste cose quando si delibera sulle piccole questioni.

E del resto, all'articolo 102 della Costituzione corrispondono gli articoli 24 e 25. Onorevole Amadeo, non vi era bisogno della sua proposta di legge! L'articolo 24 dice che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ed ella sa che, quando ha proposto questa legge, vi erano ancora i termini per agire e neppure era intervenuta una prescrizione che tuttavia avrei compreso che ella avesse proposto di modificare o spostare. Le prescrizioni sono prodotti della legge che in determinate condizioni di tempo possono essere modificati. Non ai principi generali del diritto appartiene che sia la prescrizione quinquennale (nel caso in cui prescrizione quinquennale avesse ad essere) protratta dal suo inizio di decorrenza dall'ottobre 1946 all'ottobre 1951, piuttosto che, eventualmente, fino a data successiva, piuttosto che, eventualmente, avesse dovuto essere ampliata da cinque a più anni. Ma, neanche a farlo apposta, la proposta di legge Amadeo porta la data del 20 maggio 1950. Al 20 maggio 1950 tutti potevano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti con-

tro atti di coazione che avessero sminuito la libertà del volere nel consenso agli atti di fusione di quelle cooperative: stato di coazione perdurante per tutto il fascismo; stato di coazione che non si poteva far valere durante lo stato di guerra, che poteva esser fatto valere a partire dall'ottobre 1946. Per 5 anni, quando ella faceva questa proposta di legge, si poteva agire in giudizio. Ma ella potrebbe dire e immagino che mi direbbe: bel consiglio! Come se non sapessimo tutti come sono andate a finire queste azioni giudiziarie! Chi è mai riuscito a ottenere che fosse dichiarato l'annullamento per violenza fascista? Qualcuno vi è riuscito; non è esatto dire che non vi sia riuscito nessuno. In certi casi si è ripristinato il diritto in via ordinaria. Non in tutti i casi. È stato difficile. Ed era un problema, a distanza di anni, la prova. Il giudice ordinario deve richiedere una prova documentale, fondata, certa. Non è facile una prova siffatta, non è facile un'azione di tal genere. Ma sappiamo bene tutti come, di fronte a problemi di tal genere, ognuno di noi avrebbe potuto essere concorde nell'esaminare il modo migliore per risolverli secondo giustizia. È chiaro. Il fascismo vi ha costretto, vi ha tolto; ma come si fa a mettere insieme le prove e i documenti? Iniziamo l'azione, ma poi salteranno fuori i terzi, molti terzi. Onorevole Amadeo, lo tenga presente: i terzi vi sono non soltanto quando si tratta della restituzione del maltolto; i terzi vi saranno anche per questa sua proposta di legge, e non pochi. È quindi difficile un'azione giudiziaria di questa natura, lo sappiamo; è un problema che il legislatore si doveva porre e forse a torto non ce lo siamo posto.

Se ella, onorevole Amadeo, non soltanto per questo suo caso, ma, con maggiore validità, avesse proposto di provvedere al caso generale, avesse posto anche per altre circostanze il problema della prova in questo campo, sarei stato d'accordo: si potevano studiare i mezzi per rendere più facile — in molti casi soltanto possibile — una prova di questa natura. Se si fosse giunti anche a proporre una inversione dell'onere della prova attraverso una presunzione di coazione in tempo fascista, avrei sottoscritto quella proposta che sarebbe stata giusta; ma non avrebbe sottratto alla funzione giurisdizionale ciò che alla funzione giurisdizionale spetta, all'accertamento giudiziario ciò che all'accertamento giudiziario deve essere sottoposto. Una presunzione semplice che avesse ammesso la prova in contrario sarebbe stata equa, sarebbe stata giusta, tanto giusta che è di quelle cose che que-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

sta vostra maggioranza ha preferito non fare. Ma qui? Qui vi è l'atto amministrativo. Chi decide? Il ministro con un parere consultivo, obbligatorio, ma non vincolante, di un comitato ristretto. Nemmeno la commissione plenaria per la cooperazione avete voluto incomodare. Il ministro decide, sentito quel comitato. Come decide? In base a quali criteri? Neppure lo dite. E come attua? Non per trasmettergli in via esecutiva la sua decisione, non solo per eseguire ciò che il ministro decreta, ma per adottare tutte le deliberazioni conseguenti a quel primo atto, che non si presenta qui se non come atto di imperio: a mezzo di un suo commissario. Ah, triste ricordo delle gestioni commissariali! Ne avete proprio la nostalgia anche voi, onorevoli colleghi di parte repubblicana, che non avete altro a cui pensare che al sistema della gestione commissariale? Amministrazione di commissario per sei mesi se la va bene, e molti più se la va meno bene. E i termini per il caso che si abbia ad esorbitare dai 6 mesi? Neppure li avete accennati. Possono essere indefiniti, quindi. Non solo gestisce, ma ripartisce, effettua il riparto senza contraddittorio, senza notificazioni, senza che vi sia dichiarazione di esecutività da parte di un organo giudiziario. Ma nemmeno nella liquidazione coatta amministrativa si procede in questo modo. Anche nella liquidazione coatta amministrativa il liquidatore fa il piano di riparto, ma sta al tribunale renderlo esecutivo, anche per la provvisoria esecutività del piano di riparto che pur possa far luogo ad azione di rivalsa e di regresso. Qui nulla. Il commissario fa il riparto, dà, toglie, e buona notte.

Mi direte che vi è la ricorribilità sancita dalla Costituzione: nessun atto amministrativo è sottratto ormai al ricorso. Grazie. Ma non avete stabilito nulla, intanto, a garanzia di questo atto: non avete stabilito una seconda istanza, non avete stabilito una discussione, non avete istituito un contraddittorio. Sono cose che si fanno in segreto. Il commissario fa il riparto. So anch'io che si potranno impugnare quegli atti, si potrà chiedere l'accertamento in via legale delle responsabilità consumate. Ve ne saranno assai facilmente con una legge di questa natura e non sarà un vantaggio per nessuno, e nemmeno per il commissario.

Ma nella legge non è stabilita nessuna istanza, nessun ricorso, nessuna notifica, nessuna sede nella quale vi sia una qualsiasi tutela del diritto. Qui si tratta di diritti di singoli e di diritti di un ente collettivo quale

è la società cooperativa che esiste. E nove vecchi soci vi servono soltanto per mettere in moto questa macchina sopraffattrice; poi neanche a questi vecchi soci date voce in capitolo.

Onorevoli colleghi, prima mi chiedevo: e la Costituzione? Ora mi chiedo: e il codice civile, c'è o non c'è? Vi sono dei principi che il codice civile stabilisce e che non possono essere calpestati così con una legge speciale.

Io non vi parlo neppure della Costituzione per dirvi: perché non esaminiamo la incostituzionalità? Ma per invitarvi a riflettere a quello che fate prima di passarci sopra con troppa disinvoltura, a riflettere prima di creare norme speciali che mandano all'aria istituti che nel codice civile sono scritti da tempo e che sono stabilmente osservati, in ogni istituzione di tale genere.

Esistono delle norme sulle società in generale e sulle società cooperative nel codice civile; e qui voi non solo violate (le violate perché non vi ha luogo modificazione di questa natura per un caso singolo senza una motivazione qualsiasi) le norme speciali sulle società cooperative, ma violate anche quelle norme più generali sulle società, alle quali le norme speciali sulle società cooperative fanno rinvio.

Non vi piacciono le norme sulle cooperative perché siete su questo cammino anticoooperativistico? Guardate che andate contro norme di diritto che vigono per tutte le forme sociali, non solo per le cooperative, ma anche per le società per azioni, per qualsiasi società che esista e che funzioni. Non vi importa nulla? Voi passate sopra alle norme sulla fusione che sono scritte nel codice civile.

La gestione commissariale esiste ed è prevista, la gestione commissariale di enti cooperativi vi può essere per legge in ragione della funzione specifica della cooperazione, in ragione di quella stessa garanzia della finalità della cooperazione che l'articolo 45 della Costituzione sancisce e ribadisce. Ma la gestione commissariale per il codice civile è stabilita in casi ben determinati e specifici che non hanno nulla a che vedere con questo. La gestione commissariale è prevista per le società che non funzionano, è prevista per i casi nei quali non si possa altrimenti provvedere alla tutela della cooperazione, del socio singolo e dell'interesse dei terzi. Qui, invece, la gestione commissariale è intesa come un mezzo di ingerenza del potere esecutivo dello Stato nella volontà sociale a servizio dei nove soci miei amici ai quali voglio dare una fetta del

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

patrimonio sociale, che non spetta loro da un punto di vista cooperativo.

Esistono nel codice civile norme sullo scioglimento delle società cooperative e delle altre società commerciali. E qui si tratta di scioglimento, perché lo scorporo, come voi dite, è lo scioglimento di una cooperativa che esiste, che funziona e lavora, per porre in essere altre due nuove cooperative, dalle quali voi sperate di trarre qualche frutto particolare che non è precisamente una finalità della cooperazione.

Esistono nel codice civile, soprattutto, norme sulle modificazioni dell'atto costitutivo delle società cooperative non solo, ma anche di ogni altra società commerciale in generale: anche di questo non vi importa nulla. La convocazione dei soci: non vi serve. Volete fare ciò che volete anche con i voti qualificati alla rovescia, contro un voto qualificato dei soci, e stabilite il procedimento. Procedimento al quale io ho accennato e sul quale occorre spendere qualche parola.

Questo procedimento è fondato su un vizio di consenso originario che faceva sì che giuridicamente fosse nullo l'atto originario di fusione, e come tale dovesse essere riconosciuto e dichiarato. E lo poteva essere, come ho detto, fino all'ottobre 1951. Ma di questo non ci si è valso allora, e si aspetta una legge speciale per fare più presto.

Dunque, vizio di consenso, dovuto ad atti coercitivi fascisti: sono parole che usa l'onorevole Amadeo. Il quale è da me tirato in causa soltanto come proponente, ma resta soltanto una figura retorica, perché quello su cui discutiamo è il testo della Commissione, la quale ha ampiamente modificato la proposta originaria, cercando di toglierle qualcosa che pareva eccessivamente aberrante, ma lasciando inalterata la sostanza.

L'articolo 1, dunque, si fonda sul concetto dell'atto coercitivo degli organi politici del regime. Ma come proviamo quest'atto coercitivo? Questo è il punto fondamentale. Tutti conosciamo quanti atti coercitivi si siano avuti a danno della cooperazione! Ma in questa proposta di legge non si tratta di prove, qui si tratta di decisione libera, ad arbitrio. Vi ricordate i provvedimenti «ad arbitrio di sua eccellenza» citati nei *Pro-messi sposi*? In questo caso l'«arbitrio di sua eccellenza» dovrebbe valere a riparare l'arbitrio di un'altra e precedente eccellenza. Però, potrebbe anche aggiungersi arbitrio ad arbitrio, eccellenza ad eccellenza.

Parlate di scorporo, precisando che esso deve essere richiesto da nove persone, che

fossero soci di una delle cooperative, alla data della fusione. Ma sono passati tanti anni, alcuni sono morti, altri sono receduti; molti soci si sono aggiunti. Ho accennato a soci eventualmente recedenti: il ricorso è sempre possibile. Dimenticate, forse, che esiste anche l'istituto del recesso? La figura del cooperatore per forza non esiste, perché colui che non vuol più appartenere alla cooperativa, è libero di andarsene. Ma la verità è che costui non se ne va, perché non vuol lasciare agli altri operatori il frutto del lavoro associato della cooperativa.

Ma si parlava dei nove soci sopravvissuti. Quanta parte del complesso dei soci saranno questi nove? Io non dico che dovrebbero essere la maggioranza, ma che ci sia almeno una certa percentuale! Questi nove soci, poi, hanno anche una prerogativa nuova, grazie ad un nuovo istituto. I nove soci anziani si costituiscono per proprio conto e di propria volontà in una specie di provvisorio consiglio di amministrazione, al quale viene riconosciuto da questa legge il diritto di ammettere o non ammettere altri soci.

Vedete, dunque, che andiamo nel paradosso, nella follia.

Quei nove avrebbero da questa legge anche questa facoltà di accettare una opzione che in pratica è una ammissione sociale di chi è socio magari da venti anni, che ha lavorato, che ha dato alla cooperativa la sua attività. Io qui non voglio parlare nè per l'uno nè per l'altro, ma parlo della legge come si presenta. In ipotesi, questo socio potrebbe sentirsi dire di no dagli uni e dagli altri. È una ipotesi astratta, ma è certamente una strana posizione di diritto per colui che è socio di pieno diritto, che ha versato le quote sociali, che ha adempiuto a tutte le obbligazioni sociali, che lavora presso la cooperativa di lavoro.

Ma questo, che è il cardine dello spirito cooperativo, pare che stia poco a cuore ai formulatori di questa proposta di legge. Infatti, quando si tratta di ripartire l'utile, non è il contributo dato alla società che conta, ma è l'anzianità. Voi sapete che i dividendi maturano nel tempo e che, quando si fa un deposito in buoni fruttiferi postali, con gli interessi composti di anno in anno si raggiunge una certa somma. Voi sapete dove si arriva in capo a 30 anni. Questa non è mentalità cooperativa, è mentalità d'altra natura, è la mentalità del capitale che frutta.

Viene fuori, quindi, un concetto che è la negazione dello spirito cooperativo.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Il signor commissario farà il riparto secondo le quote a suo tempo apportate. Ma non è di questo che si tratta, perché, se bastassero le quote a suo tempo apportate, si farebbe presto a mettersi d'accordo, ci sarebbero tanti modi per riavere le proprie quote. Se c'è dell'altro, il commissario lo ripartisce secondo l'anzianità dei soci. Questa, ripeto, è la mentalità del capitalista che fa fruttare i denari. Invece, i beni della cooperativa sono, in quanto frutto del lavoro, indivisibili per legge, tanto che il socio non ha alcun diritto su quel *plus* che anch'egli abbia contribuito a formare. Nemmeno in caso di scioglimento della società cooperativa questo *plus* può essere ripartito, né tra i soci né in favore di altri, ma deve essere devoluto a fini mutualistici e cooperativistici.

Di tutto questo a voi non importa nulla, e cancellate tutti quelli che sono i canoni della cooperazione. Voi dite: « Io ho depositato tanto e voglio avere tanto ». Investimento magnifico! I cooperatori hanno lavorato ed io adesso vengo a riscuotere il *tantumdem* maggiorato degli interessi anno per anno.

Questa è veramente una lesione dei diritti cooperativi, è un attentato alla cooperazione e a quello che è il patrimonio cooperativo formato con il lavoro associato, che non appartiene né a questo né a quello, e molto meno appartiene a chi può vantare, come abbiamo sentito qui, di avere delle idee diverse, il che non è precisamente un titolo cooperativo per avere un riparto di utili che cooperativisticamente è inammissibile, che la legge vieta.

Poi, per tre mesi tenete ferme le cooperative. Ho detto che le cooperative che potrebbero fruire di questa legge potranno essere sette o otto. Ma questo lo sappiamo noi, che ci siamo occupati della questione, e nemmeno ne siamo certi. Un istituto di credito, cui una qualsiasi cooperativa si rivolga per chiedere un finanziamento, non è tenuto a fare una simile ricerca, e penserebbe, in ogni caso, più prudente evitare impegni sino a che sia decorso il termine contenuto in questa legge. A buon conto, se fra tre mesi voi poteste mandare all'aria l'ente cooperativo, io non vi dò il mio denaro e non vi concedo un credito, risponderà.

Per tre mesi, tutto fermo. Non si potrà chiedere crediti, né ottenerne, non si potrà partecipare ad appalti di opere. Chi potrà adempiere qualsiasi capitolato? E in che condizioni ci troveremo se verrà fuori uno scorporo? In ogni caso, la prudenza negli affari consiglierà di astenersi per tre mesi, nella de-

precata ipotesi che un giorno possa apparire una siffatta legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Per tre mesi, caro Cerreti, puoi andare in vacanza perché le cooperative le mandiamo a riposo. Le cooperative per tre mesi devono aspettare che i soci facciano la domanda di scorporo. Vi sono un po' troppe cooperative forti in Romagna; per tre mesi le terremo ferme! Non è così che la pensate?

E poi, dopo tre mesi, vi è quella procedura che ho accennato: ricorso al ministro, il ministro non notifica niente a nessuno. La pubblicità gliela darà il ministro facendo inserire l'annuncio in determinati giornali. Non si dice che i documenti devono concernere la prova. La prova sarà liberamente valutata da sua eccellenza il ministro. Il ministro nominerà il commissario per l'amministrazione ed il riparto. Dopo fatta la pubblicazione da parte del ministro del ricorso, c'è un mese per le opposizioni. E questo sarà uno dei tanti lati grotteschi: opposizione per quali motivi? Opposizione fatta a chi? Opposizione discussa in che modo? Opposizione comunicata a chi? Io faccio l'opposizione al ministro, poi il ministro decide: può fare a meno di chiamarmi, può fare addirittura a meno di discuterla.

Non avete mai sentito che esiste nel processo civile un certo principio del contraddittorio, ormai accettato in tutte le legislazioni del mondo? Ma siamo o non siamo qui in tema di un vero processo civile, per un accertamento giurisdizionale di uno stato di fatto? Non c'è contraddittorio, non si sa come sia la prova, non c'è organo giudicante, perché non ho mai sentito che il ministro del lavoro sia diventato giudice.

C'è la facoltà dell'opposizione: la metto in una busta e la imbuco, e vada col buon vento. Trascorso un mese, il ministro non ha neppure l'obbligo di sottoporre ad un vaglio qualsiasi l'opposizione. Trascorso un mese il ministro decide. Se qualcuno ha fatto l'opposizione, buon pro gli faccia, e gli giova per quello che gli è giovato. La cosa finisce lì. Non vi è alcun diritto ulteriore, non v'è alcuna procedura, non c'è alcuna garanzia, non c'è seconda istanza, non c'è ricorribilità. Noi sappiamo però che questo diritto l'abbiamo dalla Costituzione. Ricorreremo, dunque, diranno i soccombenti. Ma ricorreremo quando e come? A danno patito, a danno sofferto, a cooperazione ancora una volta così duramente percossa.

Onorevoli colleghi, mi accorgo di aver parlato più di quanto pensassi. Mi ero proposto di dire poche parole su una legge di questa natura, perché mi pareva che bastas-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

sero. Forse ne ho aggiunta qualcuna, perché mi è parso che la questione lo richiedesse nei suoi aspetti di fondo, che non sono soltanto quelli delle minoranze di operatori ravennati che attendono dai favori dell'onorevole Amadeo di poter avere qualche vantaggio che loro non deriva dal contributo cooperativo che abbiano dato, dai principi cooperativi e dalle leggi in vigore, non solo sulla cooperazione, ma anche sulle società in generale. Non si tratta soltanto di questa piccola cosa; si tratta di una questione più generale.

Onorevoli colleghi, noi siamo gli uni contro gli altri. Voi, della maggioranza, camminate per la vostra strada; pensate che noi non diciamo mai niente che valga la pena di essere ascoltato; pensate che noi chissà quali intenzioni si abbiano. Ora non si tratta di avere segrete intenzioni; e non si tratta neppure di dover essere necessariamente uno di qua e l'altro di là. Pensiamo un po' a quello che stiamo per fare. Di che si tratta qui? Per fare un piacere a quattro minoritari di Ravenna, dobbiamo sovvertire i principi del diritto e mandare al diavolo i principi della cooperazione? Non siamo d'accordo, noi e voi, che la cooperazione deve essere aiutata, sia pure che ciascuno poi intenda a modo suo come aiutare la cooperazione? Voi stessi non affermate ad ogni pie' sospinto che la cooperazione volete aiutare? Non vi è pure un movimento cooperativistico vostro, a voi legato, a cui voi volete dare sviluppo sempre maggiore? Ebbene, quale che sia il movimento cooperativo, che si fondi sui principi della cooperazione, non rendetegli un servizio così cattivo, quale sarebbe quello di calpestare i principi della cooperazione, i principi del diritto per fare un favore a qualcuno. E pensate poi, poichè si afferma trattarsi di riparazione di soprusi fascisti, che è materia che richiede che ben si pensi ciò che si vuol fare.

Oh! Troviamo una volta quel tanto di accordo che ci basti per riparare, almeno per una piccola parte, al male che 30 anni hanno fatto al nostro paese. Cerchiamolo un accordo, per riparare i torti del fascismo; ma non serviamoci di un paravento di questa natura per aggiungere torto a torto e sopruso a sopruso.

Amici, nel 1953 non si inganna più nessuno. Se si vuol fare come i fascisti, col pretesto di riparare i soprusi fascisti, si è giudicati per ciò che si vale, come fascisti.

Di questo si tratta, nel fondo; di questo si tratta nella sostanza. Non vale la pena

che facciate questo per una questione che riguarda, dopo tutto, qualcuno che aspetta un favore.

Non è giusto, e non lo si può fare. Vi sono dei principi di diritto che non si calpestano così alla leggera. Vi sono degli interessi e delle finalità genuinamente cooperative, che meritano di essere servite, per ciò che sono in verità e in se stesse.

Per tutto questo noi abbiamo ancora la possibilità, prima che questa Camera si scioglia, di fare oggi una cosa buona; non so se ne avremo altre. Oggi la possibilità di fare una cosa buona l'abbiamo: e questa cosa buona è respingere la proposta di legge Amadeo. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amadeo. Ne ha facoltà.

AMADEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Grazia mi diceva, sorridendo amabilmente, di essermi grato, perché la mia proposta di legge gli avrebbe offerto l'occasione di parlare una buona volta in questa Camera di cooperazione e di cooperative. Ed infatti abbiamo già ascoltato oratori dissertare sui principi e sulla legislazione in materia.

Ne sono lieto perché sono anch'io un fautore della cooperazione a carattere di mutualità; e sono convinto che la mia proposta di legge, suggerita e sollecitata da autentici lavoratori, tanto che non posso recarmi in Romagna senza sentirmene richiedere notizie da operatori, rendendo giustizia, varrà a ristabilire condizioni più favorevoli per una tranquilla gestione delle cooperative di lavoro, ossia di organismi che per vivere e prosperare hanno bisogno di armonia, di comunione...

BOTTONELLI. Perché non creiamo le industrie di partito!

AMADEO. ...di idee e di intenti. Che poi l'onorevole Grazia e i colleghi dell'estrema sinistra mi diano contro dicendo che il rimedio da me proposto sarebbe di gran lunga peggiore del male, è quanto mi propongo di dimostrare infondato. Una premessa intanto rimane ferma; ed è l'unanime riconoscimento del fatto della violenza consumata dalla dittatura fascista, per cui cooperative ispirate a ideologie politiche diverse, e pertanto con finalità diverse, e per giunta in diseguali condizioni di bilancio, furono costrette a fondersi. Se sacrosanto è il reclamo contro il maltolto, lo stesso si deve dire di quella imposizione, e più vivacemente, perché la rinuncia coatta alla propria autonomia è offesa e danno più grave dell'esproprio.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

*Una voce all'estrema sinistra.* Ella ripete maggiormente aggravata la posizione...

AMADEO. Permetta; sono stato a sentire le critiche che venivano fatte e non credano i colleghi che le sottovaluti; ma è giusto che a mia volta possa esporre indisturbato il mio pensiero.

Le critiche mosse alla legge in esame sono di due specie: d'ordine giuridico e d'ordine economico-politico. Preminente nella prima serie è la pretesa censura di violazione degli articoli 102 e 24 della Costituzione, in relazione con l'articolo 1 del codice di procedura civile. Tale censura è infondata. La tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi rimane intatta, e così pure la funzione giurisdizionale, perché il principio costituzionale che attribuisce azione al titolare di un diritto o di un interesse tutelabili e le norme che stabiliscono la funzione giurisdizionale evidentemente astraggono dal contenuto del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo, contenuto che non ha carattere permanente perché è la legge che lo determina.

Il diritto soggettivo è logicamente posteriore al diritto oggettivo. La legge, ogni legge, reca sempre mutamenti di rapporti. Sotto questo aspetto è indifferente che si tratti di legge costituzionale o di legge ordinaria. Quando, guidati da criteri economici e di giustizia sociale, qui dentro i costituenti statuirono la facoltà di limitare la proprietà terriera, essi mutarono il contenuto del diritto di proprietà. E il proprietario terriero, espropriato in forza della legge ordinaria con atto amministrativo, non può impugnare il decreto che lo espropria, se non per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Non altrimenti quando, con la proposta Nasi, si intende prorogare le limitazioni del diritto di elettorato ai responsabili del regime fascista, si incide nella sostanza dei diritti soggettivi pubblici. Tale, invero, è la virtù creatrice della legge; e sarebbe assurdo se così non fosse, poiché l'ordinamento giuridico è sempre relativo al mutare dei tempi, delle loro condizioni ed esigenze e della situazione politica che ne deriva.

Voi dite: ma la discrezionalità dell'atto amministrativo apre l'adito all'arbitrio. No! Quando la legge, come nella fattispecie, vincola l'apprezzamento all'esistenza di particolari circostanze e condizioni, la discrezionalità non può diventare arbitrio; a parte l'impugnabilità dell'atto amministrativo, che rimane impregiudicata. Voi dite che la domanda di scorporo equivale ad un atto di citazione; ma

cadete in errore, perché dimenticate semplicemente... la legge.

Quando la legge per un preminente interesse di giustizia facoltizza gli antichi soci a chiedere la ricostituzione della loro cooperativa, quello che direttamente ne consegue non può essere una lite, ma solo una procedura di attuazione. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione, la nomina del commissario, i criteri per il riparto del patrimonio non sono che dispositivi di attuazione, che possono anche presentare inconvenienti, ma che non ledono alcun diritto soggettivo o interesse legittimo, per la proprietà logica del diritto oggettivo creato dalla legge. E la tutela giurisdizionale resta impregiudicata, ma con riferimento all'operato del commissario.

Una censura che è stata mossa dall'onorevole Cerreti e ripetuta dagli altri oppositori si fonda su una pretesa violazione dell'articolo 45 della Costituzione. L'inconsistenza di essa è di evidenza palmare, poiché nulla è contenuto nella proposta in esame che suoni disconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità, né si può seriamente sostenere che la erezione di due cooperative al posto di una sola e il riparto del patrimonio possano alterare la finalità della cooperazione a carattere mutualistico; compromettere l'erogazione delle pensioni ed ogni assistenza ai soci, dal momento che il riparto sarà fatto in proporzione dell'apporto di lavoro (negli enti cooperativi di lavoro l'anzianità azionaria corrisponde all'apporto di lavoro) e in base ai diritti acquisiti dai soci. Non si dà nulla ai soci singolarmente; quella che si ricostituisce sarà pur sempre una cooperativa a carattere di mutualità.

L'onorevole Zanfagnini, che anche nell'opposizione più risoluta non si è scostato dal buon costume del rispetto per le persone, ha parlato di eresia giuridica. Anzitutto perché il codice civile contempla l'istituto della fusione (sotto forma di costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di due o più altre: dove si vede che il lamentato barbarismo « scorporo » ha un precedente nel codice civile), non quello inverso di scioglimento per scorporazione. Ma l'onorevole Zanfagnini dimentica l'ultimo comma dell'articolo 2448 del codice civile, comma il quale prevede lo scioglimento « per provvedimento dell'autorità governativa » nei casi stabiliti dalla legge, e che così conclude: « Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali ». E questo è proprio il caso di una legge che per esigenza di giustizia ammette un caso particolare di scioglimento.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

ZANFAGNINI. Non esiste nel codice.

AMADEO. Il codice ammette lo scioglimento per provvedimento dell'autorità governativa.

ZANFAGNINI. Non esiste un caso di scioglimento di società fuse.

AMADEO. Ma la società fusa, avete qui ripetuto, è una società nuova. Quando il codice recita: le società si sciolgono inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali, se, come voi oppositori sostenete, la società risultante dalla fusione può considerarsi una società nuova, l'articolo del codice si può applicare. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

E, si badi, la proposta in discussione nulla impone, ma soltanto facoltizza, e stabilisce garanzie efficienti e sufficienti ad escludere prepotenze, ricatti ed arbitri; legge così speciale che l'applicazione ne è ristretta nel termine perentorio di tre mesi dalla sua pubblicazione; norma, quindi, temporanea. Così è, e se è così, se si tratta di una norma temporanea intesa a sanare delle situazioni particolari di ingiustizia e di disagio morale, l'appello dell'onorevole Zanfagnini alla norma generale della maggioranza non ha ragion d'essere, perché l'ingiustizia non cessa di essere tale se consumata a danno di un ristretto numero di soci; e negare l'atto riparatorio solo perché può eventualmente incidere negli interessi della maggioranza sarebbe una palese e nuova ingiustizia.

L'onorevole Zanfagnini soggiunge: perché non fu esercitata l'azione di annullamento ai sensi dell'articolo 1141 del codice civile? Ma, onorevole Zanfagnini, ella che ha pratica professionale vorrà consentirmi di manifestare il dubbio che la fattispecie non possa trovare tutela idonea nella citata norma, tenuto presente il carattere della imposizione e il modo con cui si è consumata. E il dubbio si converte in aperta sfiducia, visto l'esito negativo di azioni giudiziarie promosse per l'annullamento di compravendite di immobili fatte per sottrarsi all'esproprio senza indennità.

Non è poi lecito asserire che la proposta in esame sia intesa a riparare all'inerzia, perché essa fu presentata il 20 maggio 1950, ben prima della scadenza del termine prescrizione prorogato. Di maggior rilievo può sembrare l'obiezione circa i poteri riservati al ministro del lavoro e della previdenza sociale. Poiché tale censura viene fatta — così si esprimono i relatori di minoranza — in sede

giuridica, si può rispondere che lo scioglimento delle società cooperative e la nomina di commissari da parte di detto ministro costituisce un principio già accolto nel nostro ordinamento giuridico, sia con l'articolo 2544 del codice civile e con le circolari n. 32/1260 e 35/2535, rispettivamente in data 4 aprile e 9 luglio 1949 del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione, sia col già citato ultimo comma dell'articolo 2448 del codice civile, il quale fa espresso riferimento a leggi speciali.

Di maggior peso è l'altra serie di obiezioni, che vennero dette di ordine economico-sociale e che più propriamente sono obiezioni in linea di fatto. Di queste si fece ieri interprete l'onorevole Miceli, e nella risposta mi riferirò soprattutto al suo intervento.

L'onorevole Miceli ha spaziato per oltre un'ora nel campo della teoria, sul principio della mutualità e sui suoi requisiti, sul carattere e la funzione del patrimonio delle vere cooperative, tanto diverso dall'asse patrimoniale privato per non essere fonte di reddito, per la sua inalienabilità e per la sua destinazione sociale; ha illustrato l'articolo 45 della Costituzione anche in relazione con gli articoli immediatamente precedenti, ed ha lamentato la carenza della legislazione ordinaria atta a promuovere e favorire la cooperazione mutualistica. Tutto ciò per esprimere un giudizio, come egli ha detto, « politico » sulla mia proposta, argomentando e concludendo che la proposta stessa non è una di quelle leggi che potenzialmente abbiano la capacità di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione.

Veda, onorevole Miceli: il suo tentativo di spostare la questione è molto abile, ma troppo scoperto. Le domande stesse che ella ha formulato: « la proposta Amadeo è una di quelle che potenziano o che hanno la capacità di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione? è isolata, o si inserisce in una legislazione *ad hoc*? » sono domande, mi consenta, rettoriche ed oziose, perché è di tutta evidenza che la mia proposta, per l'oggetto e per il carattere transitorio delle disposizioni, è al di fuori della vigente legislazione sulle cooperative, non la intacca, e lascia aperta la via ad ogni sua organica riforma.

E a che vale l'altro suo argomento, onorevole Miceli, la *via crucis* della proposta Macrelli al Senato? E badi, anche la proposta Macrelli è giustificata da una esigenza di giustizia, e basta. Ma forse la mia proposta ha ostacolata o pregiudicata l'altra? Non

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

sono forse, per l'oggetto, indipendenti? Può forse fare carico a me della cattiva sorte toccata fin qui all'amico mio carissimo, il senatore Macrelli? E vorrebbe ella, onorevole Miceli, turbare l'impressione di dignità e di onestà del suo atteggiamento di oppositore con supposizioni che altri ha espresse contro di me, e che respingo ed abbandono alle coscienze inquiete e torbide dei loro autori? Mi fate carico forse di avere insistito, quanto mi fu possibile, per portare alla discussione in aula la mia proposta? Per porre il problema di fronte all'opinione pubblica? Per cercare di risolvere situazioni ingiuste e pericolose? Mi diano atto gli onorevoli Grazia e Boldrini dei miei ripetuti tentativi per ottenere in via conciliativa la risoluzione di contrasti che — è vano chiudere gli occhi — si sono verificati in questi ultimi anni e che si vanno aggravando. Voi avete rotto l'equilibrio della neutralità politica, voi avete convertito il movimento cooperativo da voi dominato, in strumento di lotta politica. E tacciatemi pure, come ha fatto l'onorevole Marabini, di ignoranza, di colposa ignoranza, sulle condizioni e il funzionamento delle cooperative nella regione che mi onoro di rappresentare in questa Assemblea; ma non venite a dirmi che l'ispirazione mi è venuta dall'alto; da anni ormai non posso metter piede in Romagna senza che mi si domandi a che punto si è con questa proposta di legge. Troppi operatori non hanno più fiducia nella vostra amministrazione, non ne possono più dei vostri arbitri, delle vostre prepotenze, e quelle cooperative si immiseriscono per lotte intestine. Per l'avvenire della cooperazione, tutto ciò deve cessare; cesserà, e presto! E poiché voi avete esemplificato parlando della cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, vi imiterò. Ecco che cosa accade in quella società cooperativa. Ho qui una lettera del 24 marzo 1950, ove è scritto: « Il recente sciopero ne ha fornito l'ennesima prova. Mentre i consiglieri di amministrazione, soci ed impiegati repubblicani, democristiani e indipendenti volevano lavorare, i socialcomunisti in maggioranza si sono opposti creando situazioni difficilissime. E il loro intento lo hanno raggiunto, perché nei cantieri di lavoro è impossibile operare quando una larga parte delle maestranze lo impedisce ».

Ecco una lettera, non diretta a me, ma all'onorevole professore Tomaso Perassi, dove si legge: « Intanto qui in cooperativa le cose si sono aggravate, e nell'assemblea del 26 giugno i soci a maggioranza hanno surrogato otto consiglieri scaduti e dimissionari con

altrettanti socialcomunisti. Numero 300 soci repubblicani e indipendenti su 720, rappresentanti il 54 per cento del capitale azionario, non hanno approvato il bilancio per non precludersi la via dell'impugnazione del medesimo, che è notevolmente lontano dalla realtà ».

Senza entrare nel merito, invito a prendere atto del disagio profondo, dell'interno dissenso che è sorto e si è aggravato in quella importante cooperativa; e questa non è certo una condizione favorevole per l'incremento della cooperazione! Ancora la cooperativa muratori. Un brutto giorno i comunisti sono venuti nella determinazione di procedere al licenziamento indiscriminato degli impiegati repubblicani. Hanno cominciato col provvedere per tre nominativi, senza interpellare né la commissione interna né il direttore del personale impiegatizio, un indipendente, non tenendo conto dell'anzianità e del carico di famiglia. La motivazione iniziale fu questa: « riduzione di personale impiegatizio ». Ma contemporaneamente venivano assunti altri; alla contestazione mossa dai repubblicani, si rispose... cambiando la motivazione: « per scarso rendimento »! Non so come sia andata a finire la vertenza, ma questo vi conferma la faziosità, l'insofferenza, e lo stato di disagio che si è venuto sviluppando in quella sede.

Voi dite che la fusione ha portato a un incremento patrimoniale, con effetto praticamente vantaggioso, perché i operatori si sono inseriti in quell'azione di forza traendone il minor danno dal punto di vista politico e il maggior vantaggio dal punto di vista economico. Può essere esatto. Ma adesso abbiamo il rovescio della medaglia; Alfonsine insegna. Adesso per la saturazione politica si crea sfiducia, e in questo senso la separazione deve essere considerata il ripristino di condizioni più favorevoli al movimento cooperativo. In verità, quando siamo ritornati alla luce del sole, quando abbiamo riacquisita la libertà, se non immediatamente, successivamente e parallelamente al verificarsi e all'aggravarsi degli schieramenti politici, per azione vostra, comunisti, le cooperative, quelle del ravennate in particolare, si sono saturate di faziosità politica; nelle cooperative, valendovi delle cooperative, voi avete voluto fare della politica, continuate a farla. Ma non è la politica della cooperazione; è la lotta che voi conducete contro la politica estera del nostro paese, contro la politica interna, contro la legge elettorale e via dicendo. Ora tutto ciò esaspera gli animi dei soci, li contrappone e crea una situazione insosteni-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

bile; e questa situazione è a tutto detrimento della vita delle cooperative stesse. Ridate l'autonomia, che sola può effettivamente favorire la ripresa del movimento cooperativo! Se ricostituiamo le vecchie cooperative in questi punti nevralgici, non intacchiamo in niente il programma sociale della cooperazione, ma solo eliminiamo delle pericolose tossine.

L'onorevole Marabini ha citato persino Mazzini; mi ha rinfacciato Mazzini. Onorevole Marabini, ho letto, in un libro serio sulla cooperazione, queste parole: « La dottrina di Marx, con le successive modificazioni introdotte da Lenin, affida alla cooperazione un compito rivoluzionario, inquadra la cooperazione nella lotta di classe. Raggiunto l'ordine economico comunista, la cooperazione è destinata a subire profonde modificazioni, per armonizzarsi con lo stalinismo e la pianificazione. La cooperazione ha una sola linea, la linea della lotta di classe proletaria ».

Quest'ultimo periodo l'ho letto anche nell'*Eco di Romagna* n. 15 dell'aprile 1951. Andate a mettere d'accordo la cooperativa, come strumento della lotta di classe, come l'intendete voi con Lenin, con Mazzini! Mazzini non ammette la lotta di classe, ma l'azione di classe. Quindi, rinfacciarci Mazzini in questo momento e a questo proposito è ancora una volta un fuor di luogo. (*Commenti all'estrema sinistra*). Se volete servirvi delle cooperative, dei loro patrimoni, come strumento politico, non discuto la vostra finalità politica, ma vi dico che siamo fuori della politica della cooperazione e siamo nel vivo della lotta politica: lotta che impone la separazione delle posizioni e delle responsabilità.

GRAZIA. Mazzini ha dato una finalità politica alla cooperazione!

AMADEO. Morale, non politica. Non avrei voluto dire qui queste cose; ma alla polemica mi avete tirato per i capelli. Ora basta con la polemica. Torniamo al merito della proposta di legge.

Sono pronto a riconoscere che si potrà ritoccarne il testo; ci possono essere ancora emendamenti utili. Tale prospettiva facilita in questa sede di discussione generale il mio compito.

L'onorevole Cerreti ha detto che la proposta porterebbe allo scompiglio, al disordine, alla rovina. L'onorevole Zanfagnini ha detto: « Alla inattività, alla paralisi, allo spezzettamento ». L'onorevole Miceli è stato per verità meno catastrofico, ma ha prospettato una situazione di regresso, a tutto vantaggio della iniziativa privata. Non credo che il diavolo sia brutto come lo si dipinge. Se fosse

vero che una separazione tornerebbe a danno di tutti, è da attendersi che domande di ricostituzione non verranno presentate o saranno da contarsi sulle dita di una mano. E allora non si tratterà più di scompiglio, di disordine, di rovina del movimento cooperativistico italiano! E non dovrete nemmeno temere l'opzione degli altri soci, quei soci che non essendo stati soggetti di coartazione non avrebbero titolo, secondo voi, per optare; ma che sono pur sempre degli esseri pensanti, animati da una fede, quelli che di fronte ad un unico ente cooperativo, dove erano i padri e i fratelli e gli amici di fede, non avevano né ragione né possibilità di una scelta; ma che, se si fossero trovati già allora di fronte ad enti distinti, avrebbero certamente scelto, secondo le preferenze del proprio pensiero e le inclinazioni dell'animo.

Difficoltà, inconvenienti, sono possibili. Direi che sono inevitabili. Ma facciamo un po' il conto: poniamo su un piatto della bilancia questi inconvenienti; e sull'altro i pericoli del persistere e dell'aggravarsi di una situazione di contrasto e di lotta; e dicano le persone sensate da che parte penderà la bilancia.

Difficoltà di finanziamento? Ma siete degli illusi, se credete che il credito vi venga facilitato in questa situazione di contrasti e di lotte interne!

C'è qualche cooperativa che è già affondata. A parte le osservazioni che le garanzie reali non si annullano per il fatto del riparto dei beni, che dovrebbe essere compiuto in natura, il credito si basa sulla fiducia e questa fiducia si affievolisce allo spettacolo dei dissidi, tanto più se tali dissidi sono determinati dalla vostra pretesa di fare delle cooperative uno strumento di lotta politica, a favore di un partito politico.

Vincolo solidale per le obbligazioni? Ma si capisce; anche l'articolo 2504, ultimo comma, del codice civile dice che le società incorporate e quelle che risultano dalla fusione assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. Questa è una necessità, perché la tutela dei terzi creditori non potrebbe essere dimenticata dalla legge. L'onorevole Luzzatto ha detto che lo scopo di questa legge è quello di mandare all'aria i buoni e sani centri cooperatori. Avrebbe dovuto avere almeno la cortesia di dire: il risultato, non: lo scopo. Ma, onorevoli colleghi, il risultato al quale si perverrà con la legge sarà quello di ristabilire, come ho detto, condizioni di pacifica convivenza in seno alle cooperative di lavoro, armonia essenziale perché le cooperative di lavoro sono associazioni di uomini, non società di capi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

tali; e se non c'è armonia in casa è inutile pensare che si possa fare molta strada. Dice l'onorevole Luzzatto: il patrimonio è frutto del lavoro associato, ed indivisibile, e voi tentate di dividerlo. No, onorevole Luzzatto, perché il patrimonio della cooperativa ricostituita rimane indivisibile. Voi dite: vi è il il recesso del socio. Ma che cosa significa il recesso del socio? Significa che il socio può andarsene. Vi farebbe comodo! Ma il patrimonio della cooperativa ricostituita rimane sempre (*Interruzioni all'estrema sinistra*) un patrimonio in funzione mutualistica.

L'onorevole Luzzatto disse ancora: la domanda è presentata al ministero, e nessuno la conosce, non ne è prescritta la notificazione ad alcuno. L'onorevole collega dimentica che con la domanda si deve produrre verbale di tentata conciliazione, e ciò implica che la domanda stessa sia a conoscenza dei soci. Concludo, onorevoli colleghi. Raccomando alla vostra sollecitudine la proposta di legge in esame. E confido nella vostra collaborazione, perché possa essere approvata prima dello scioglimento dell'Assemblea. Non sarà ancora legge, dovrà essere esaminata dall'altro ramo del Parlamento. Ebbene; per le ragioni addotte mi sia consentito formulare l'augurio che si possa conseguire quel fine di giustizia che la legge si propone, anche bruciando le tappe, volontariamente. Se così non fosse, e, peggio, se all'opposizione riuscisse di ostacolare la conclusione del dibattito in tempo utile, nessuno si illuda di averci disarmati. All'inizio della nuova legislatura ci sarà sempre un deputato repubblicano per ripresentare la proposta; e sarà più fortunato, perché ormai la elaborazione è compiuta, le carte sono tutte in tavola: giustizia riparatrice si vuole, e giustizia sarà fatta. (*Applausi al centro e a destra*).

MICELI. Chiedo di parlare per proporre proporre una sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Chiedo che la proposta di legge Amadeo venga rinviata alla Commissione e sospesa la discussione in Assemblea, per richiedere il parere della Commissione centrale della cooperazione presso il Ministero del lavoro. Non occorre che io spenda parole per illustrare questa mia proposta, la quale viene incontro anche alla richiesta dell'onorevole Amadeo in quanto consente di trovare una conciliazione. Rimetto alla presidenza la richiesta scritta corredata dall'apposito numero di firme.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare a favore di questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Credo che la proposta possa essere accolta, data l'evidente necessità di sentire il parere della Commissione centrale della cooperazione.

AMADEO. La Commissione centrale della cooperazione si è già pronunciata nel 1950.

BORIONI. Chiedo di parlare contro la proposta Miceli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. Mi oppongo alla proposta che, a questo punto della discussione, mi sembra tardiva.

CERRETI. Chiedo anch'io di parlare contro la proposta Miceli.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRETI. Questa discussione è così interessante che, a mio avviso, converrebbe continuarla. Sono pertanto contrario alla proposta sospensiva avanzata dall'onorevole Miceli.

MAXIA. Chiedo la votazione per appello nominale su questa proposta (*Proteste alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata?

(*È appoggiata*).

AMENDOLA PIETRO. L'appello nominale non è possibile: c'è il precedente della legge elettorale.

LUZZATTO. Signor Presidente, ci rimettiamo alla sua memoria. In un'occasione simile, la richiesta di appello nominale fu ritenuta improponibile dall'onorevole Gronchi.

PRESIDENTE. Ma no, onorevole Luzzatto, l'appello nominale su una proposta sospensiva è lecito. (*Proteste all'estrema sinistra*).

MICELI. Chiedo che prima di passare all'appello nominale sia messa a verbale questa dichiarazione: in sede di legge elettorale il Presidente della Camera ritenne che in caso di sospensiva non fosse proponibile l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ella certamente ricorda male. Io non riconosco precedenti a questo riguardo, poiché non v'è alcuna norma di regolamento che vieti la votazione qualificata per la pregiudiziale e per la sospensiva.

MAXIA. Ritiro la richiesta di appello nominale.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Credo possa essere utile il rinvio alla Commissione di questa proposta di legge per un nuovo esame. Aderiamo alla proposta Miceli limitatamente alla opportunità di un nuovo esame da parte della Commissione (*Commenti*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

**PRESIDENTE.** Pongo, in votazione la proposta Moro di rinvio della proposta di legge Amadeo alla Commissione per un nuovo esame.

La proposta di legge sarà ritrasmessa alla Commissione competente.

(È approvata).

#### Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Comunico che la VII Commissione permanente (Lavori pubblici), nella riunione di ieri, in sede legislativa, ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge: « Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di prima sistemazione dei servizi generali di una zona industriale presso il porto di Brindisi, in parte a regime di punto franco » (3087).

#### Deferimento a Commissioni di disegni e di proposte di legge.

**PRESIDENTE.** Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni e proposte di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

##### alla I Commissione (Affari interni):

« Disposizioni integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera » (3241) (Con parere della IV Commissione);

##### alla II Commissione (Affari esteri):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 80 milioni all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (3254) (Con parere della IV Commissione);

##### alla VI Commissione (Istruzione):

**ERMINI e MARCHESI:** « Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia dei lincei » (3238) (Con parere della IV Commissione);

**Senatore PARRI:** « Modificazioni alla legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente la istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3247);

##### alla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Utilizzazione del limite d'impegno di cui all'articolo 2 della legge 1° ottobre 1951, numero 1141 » (3256) (Con parere della IV Commissione);

« Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 » (3257) (Con parere della I Commissione);

##### alla IX Commissione (Agricoltura):

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1952-53) » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3248) (Con parere della IV Commissione);

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1953-54) » (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3249) (Con parere della IV Commissione);

« Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento di produzione dell'annata 1952-1953 » (3252) (Con parere della IV Commissione);

« Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate d'autunno 1951 » (Approvato dal Senato) (3255) (Con parere della IV Commissione);

##### alla XI Commissione (Lavoro):

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari » (3242) (Con parere della IV Commissione);

« Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei titolari di pensioni liquidate dal soppresso Istituto pensioni della ex Banca commerciale triestina » (3243) (Con parere della IV Commissione);

« Previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (3244) (Con parere della IV Commissione);

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

alle Commissioni riunite IV (Finanze e tesoro) e VII (Lavori pubblici):

« Provvedimenti a favore della città di Napoli » (Approvato dal Senato) (3251);

SPALLONE ed altri: « Per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni dell'Alto Sangro » (3090).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri disegni e proposte di legge sono, invece, deferiti alle Commissioni sottoindicate, in sede referente:

Alla I Commissione (Affari interni):

« Norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (3245) (Con parere della III Commissione);

« Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per le elezioni del Consiglio regionale sardo » (3246) (Con parere della III Commissione);

alla III Commissione (Giustizia):

ROSSI MARIA MADDALENA ed altri: « Modifica all'articolo 297 del Codice civile » (3222);

alla IV Commissione (Finanze e tesoro):

GERMANI: « Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad eproprio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni » (3253) (Con parere della IX Commissione);

alla V Commissione (Difesa):

MORELLI e CAPPUGI: « Perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa » (3133) (Con parere della I e della IV Commissione).

### Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quale fondamento abbiano le voci largamente diffuse negli ambienti giudiziari e forensi salernitani di gravi inadempimenti da parte della cancelleria del tribunale di Salerno in ordine alla conservazione ed alla trasmissio-

ne di delicati procedimenti penali, inadempimenti che sarebbero stati accertati nella recente occasione della richiesta di atti alla Presidenza del predetto tribunale da parte della Commissione parlamentare di indagine richiesta dal deputato Tesaurò.

(4619)

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza del dilagare del sistema adottato da numerosi industriali di privare del diritto al lavoro le donne che intendono crearsi una famiglia.

« Per citare solo qualche esempio, gli interroganti segnalano quanto avviene alla Galbani di Melzo. Questa ditta impone alle lavoratrici che si sposano di dare le dimissioni pena il licenziamento. La Nestlé di Abbiategrasso impone addirittura alle lavoratrici, al momento dell'assunzione, l'impegno di non contrarre matrimonio.

« Lo stesso atteggiamento gli industriali hanno assunto alla Sapsa di Sesto San Giovanni ed in altre aziende.

« Di fronte a questi fatti, profondamente lesivi dei diritti garantiti alle donne dalla Costituzione, compiuti nel tentativo di sottrarsi agli obblighi sociali previsti dalla legge sulla tutela della lavoratrice madre, e che rappresentano un vero delitto contro la famiglia e la moralità, gli interroganti chiedono al ministro quali provvedimenti intenda adottare per stroncare questo malcostume.

(4620)

« VECCHIO VAIA STELLA, INVERNIZZI GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali il comune di Sclafani (provincia di Palermo) non è stato ancora incluso nell'elenco dei territori montani, mentre, invece, paesi di altimetria notevolmente inferiore, lo sono stati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(41.005)

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica, posizione n. 265608, dell'ex militare Fracassi Rizio fu Giuseppe, da Limosano (Campobasso) che, fin dal 1948, si è visto privato della pensione che percepiva per invalidità di guerra. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(41.006)

« SAMMARTINO ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e il ministro Campilli, per sapere se non sono a conoscenza dello stato di agitazione degli agricoltori, piccoli proprietari coltivatori diretti del comune di Vastogirardi (Campobasso), i quali, in grazia dei lavori disposti per la sistemazione del bacino montano del Trigno, si sono visti minacciare di esproprio la propria terra normalmente coltivata a grano, per dar luogo invece a rimboschimento nelle stesse terre; se non ritengano pertanto di riesaminare la questione, che, in definitiva, viene a privare di un bene attuale quella laboriosa e pacifica popolazione rurale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.007)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti particolarmente intende prendere per intensificare la lotta contro la mosca olearia nella regione pugliese e, specialmente, nella provincia di Bari dove, ogni anno, i danni diventano sempre più gravi a tutto discapito della produzione dell'olio di oliva e del patrimonio olivicolo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.008)

« DI DONATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere, in relazione a quanto pubblicato sul n. 11 del settimanale *Il Mondo*, se e come e con quali prospettive lo Stato italiano ha potuto legittimamente fornire danaro del pubblico erario da investire in territorio libico alla Società finanziamenti esteri (Sofimes). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.009)

« PRETI, BELLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, in merito alla circolare n. 240 del 24 gennaio 1953 e precisamente laddove è detto « le prove orali degli esami di maturità e di abilitazione avranno per oggetto la materia (e quindi anche le letture) svolte nell'ultimo anno di corso con i riferimenti ai programmi degli anni precedenti eventualmente necessari per integrare l'accertamento della maturità dei candidati, riferimenti che sono da intendere nel senso precisato con la circolare n. 2850 del 31 maggio 1952 ».

« E ciò per sapere se sia a conoscenza che le indicazioni di cui alla richiamata circolare n. 2850 suscitano notevole perplessità negli

insegnanti, che fondatamente le considerano troppo generiche e quindi tali da non offrire sufficienti garanzie di imparziale applicazione da parte dei commissari di esame.

« Per sapere, altresì, se l'onorevole ministro non ritenga di dover dare indicazioni più specifiche, magari eliminando ogni accenno alla dizione « riferimenti eventualmente necessari », in modo da eliminare ogni ragione di preoccupazione per i candidati all'esame, di cui gli stessi insegnanti si son fatti portavoce. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.010)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per avere notizie circa la sistemazione dello stato giuridico ed economico del personale amministrativo delle scuole ed istituti di istruzione tecnica ad ordinamento autonomo: tale sistemazione ha formato oggetto di uno schema di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 7 dicembre 1949, come da comunicato trasmesso dalla RAI lo stesso 7 dicembre 1952 e pubblicato sul *Popolo* l'8 dicembre 1952. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.011)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se risulta al Governo che nelle lavorazioni dei tabacchi lavorano numerosi operai senza contratto, senza assistenza, senza diritto di liquidazione, ingaggiati previa negrieristica imposizione di rinuncia a ogni diritto, come, per esempio, a Pontecorvo (Frosinone), risulta dal testo seguente, di cui si è posta la sottoscrizione come condizione di assunzione: « Il sottoscritto ..... dichiara di essere a conoscenza che la sua assunzione in servizio come operaio giornaliero è assolutamente precaria, e che pertanto egli potrà essere licenziato in qualsiasi momento a giudizio della direzione compartimentale di Roma e che nessuna pretesa egli avanzerà in conseguenza della sua assunzione in servizio e comunque di durata non superiore a tre mesi ».

« L'interrogante chiede altresì di sapere se, risultando loro quanto sopra, siano per prendere provvedimenti, e quali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.012)

« BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno provvedere, per un

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

principio di obiettività e di equità, acché le disposizioni valide pel concorso insegnanti elementari 1948 dichiarate idonee siano estese anche alle insegnanti che, nelle medesime condizioni, hanno partecipato al concorso 1950.

« Risulta in effetto che le idonee nel concorso 1948 si trovano in una situazione di privilegio nel confronto delle colleghe del concorso 1950.

« Difatti le prime saranno assunte nel limite di un quinto dei posti che si renderanno man mano vacanti sino ad esaurimento della graduatoria: ciò ch'è inibito alle seconde. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.013)

« BETTINOTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere i motivi per i quali l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi, prima, e la prefettura di Brindisi, successivamente, non hanno provveduto ad emanare il decreto di regolamentazione del nuovo trattamento economico in favore dei vigili notturni di Brindisi, in applicazione delle disposizioni ministeriali, avendo sin qui completamente trascurato le varie istanze, gli ordini del giorno, proteste e segnalazioni avanzate più volte e dalla categoria degli stessi vigili notturni, e dalla camera confederale del lavoro e dagli stessi interroganti. Se sono al corrente della agitazione in cui la categoria si è posta giustamente per difendere un proprio diritto e, infine, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per la risoluzione della vertenza economica, sociale e sindacale. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(11.014)

« GUADALUPI, SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali siano le ragioni per le quali da due settimane il questore di Bergamo impedisce i comizi del Partito comunista in quella provincia.

« I comizi indetti hanno per tema: « La difesa della Costituzione ».

« L'arbitrio è aggravato dal fatto che in quella provincia tutti i deputati e i senatori sono democratico-cristiani, meno l'interrogante, e si soffoca così totalitariamente la voce e il diritto delle minoranze. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.015)

« STUANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sia a loro cono-

scenza che nel novembre del 1951 27 operai agricoli friulani su richiesta dell'O.M.I di Milano emigrarono nelle Nuove Ebridi (protettorato francese) con contratti, sembra, vistati dal Ministero del lavoro, che dopo poche settimane si dimostrarono inapplicabili, tanto che gli operai furono lasciati liberi e dopo molti stenti poterono trovare precaria occupazione chi in lavori pubblici, chi presso privati, senza possibilità alcuna di fare rimessa in Italia dei pochi risparmi che eran riusciti ad accumulare.

« In particolare gli interroganti chiedono:

se il contratto di lavoro era stato preventivamente esaminato dai competenti Ministeri;

se risponda a verità che il signor Charles Graziani, proprietario dell'azienda agricola presso la quale i 27 operai avrebbero dovuto trovare occupazione abbia dovuto versare al nostro Governo la somma di lire 30.000 per ogni operaio;

cosa sia stato fatto o cosa si intenda fare a favore degli operai emigrati, uno dei quali è stato rimpatriato in gravi condizioni di salute. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(11.016)

« DRIUSSI, BIASUTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per sapere se non ritengano della massima urgenza, sentiti se del caso la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, precisare ai dipendenti uffici competenti dell'Amministrazione della difesa che agli ufficiali collocati nella riserva, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, reimpiegati presso altre amministrazioni pubbliche, va conservato l'assegno mensile di cui all'articolo 5, lettera c), del detto decreto legislativo, qualora, con l'aggiunta di esso al trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del cennato articolo, la complessiva retribuzione di quiescenza non ecceda le lire 60 mila mensili. Tale precisazione, invero, trova il suo fondamento nel secondo comma dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che sancisce: " Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili ". Questa disposizione, che incide indubbiamente anche sullo *status* degli ufficiali di cui al regio decreto legislativo n. 384, ha implicitamente abrogato l'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo, non potendo il menzionato assegno di cui al-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

l'articolo 5, lettera c), essere considerato che quale accessorio del trattamento di quiescenza di cui è integrazione e perciò fondersi con esso ai fini del divieto o meno del cumulo con le retribuzioni di eventuale reimpiego. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.017)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se gli risulta che la Sezione speciale dell'Opera nazionale per i combattenti, preposta alla riforma fondiaria della bassa valle del Sele, in provincia di Salerno, dopo 2 anni non ha consegnato ancora un metro quadrato di terra ai contadini, pur essendo venuta in possesso di zone di terreno già intensamente trasformate, alcune delle quali sono state fittate; per sapere, altresì, se ha esaminato, a mezzo dei suoi organi tecnici, i piani di trasformazione fondiaria e quelli relativi di carattere economico-finanziario, apprestati dalla detta Sezione speciale, che non appaiono rispondenti alla realtà produttiva della plaga, già ad agricoltura intensiva e capace di alti redditi (agrumeti, pometi, carciofeti, orti e giardini); e per conoscere, infine, se, ritenuto che quanto precede sia da attribuire soprattutto alla inesperienza del personale tecnico formato per la massima parte da giovani elementi, provenienti da altre regioni, con agricoltura di tipo diverso, aliene dai sistemi e metodi di coltura attivi ed intensivi da tempo praticati nella plaga, ed uniformandosi al criterio seguito dagli altri enti di riforma fondiaria, non ritenga necessario intervenire presso l'Opera nazionale combattenti, affinché il personale della ripetuta Sezione speciale sia sostituito con altro più esperto, appartenente alla plaga, e quindi più rispondente alle esigenze tecniche dell'agricoltura locale. In tal modo, oltre a rendere giustizia alla benemerita categoria dei tecnici agricoli del luogo, si avvierebbe a soluzione sicura il delicato problema della riforma fondiaria anche nella provincia di Salerno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.018)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, in merito al decreto legislativo n. 662 del 12 aprile 1948, con il quale il Governo assicurava ai produttori di bozzoli una integrazione in denaro tale da garantir loro la somma di lire 250 per chilogrammo di bozzoli di produzione 1947, consegnati all'ammasso. Per la provin-

cia di Treviso il contributo governativo, previsto a favore di detti produttori, in media, corrispondeva a lire 50 per chilogrammo, e questo per i 4 milioni di chilogrammi prodotti in quell'annata dalle 40.000 e più famiglie che nel Trevigiano allevarono bachi da seta.

« Su tale cifra, fino a questi giorni gli interessati ricevettero sole lire 9 per chilogrammo.

« L'interrogante chiede perché detta integrazione in denaro ai produttori di bozzoli non è ancora stata interamente corrisposta e chiede, inoltre, di sapere se è prevista la corresponsione del restante denaro stabilito dalla legge sopracitata, ed approssimativamente, per quale data. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.019)

« DAL POZZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga necessario:

1°) segnalare all'Ispettorato del lavoro di Bari la grave situazione di sfruttamento a cui è sottoposta la maestranza del pastificio Angelo Campobasso di Noicattaro (Bari);

2°) accertare se risponde a verità:

a) che i cinquanta dipendenti, fra uomini e donne, oltre che le regolamentari otto ore di lavoro, fanno da tre a quattro ore di straordinario;

b) che tali ore straordinarie non vengono pagate;

c) che gli operai che dovrebbero lavorare dalle 22 del sabato alle 6 della domenica lavorano, invece, dalle 22 del sabato alle 11 della domenica;

d) che per queste ore di lavoro in più non ricevono retribuzione;

e) che gli operai sono multati con frequenza e si può dire giornalmente per ogni piccola scusa;

f) che le multe inflitte vanno dalle 200 alle 1000 lire;

g) che sull'ingresso del pastificio è scritto "doveri prima, diritti poi", scritta che riassume la situazione in cui lavora quella maestranza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(11.020)

« DI DONATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per sapere se sia a loro conoscenza che certo avvocato Antonio Coresi di Genzano,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

dichiarandosi fiduciario della Cassa per la piccola proprietà contadina, ha iniziato nell'ottobre dello scorso anno, assieme a certo Tommaso Scacco, sotto l'egida e nelle sedi della democrazia cristiana, la raccolta delle domande per l'acquisto, tramite la Cassa, delle terre gestite in fitto dalle cooperative di San Cesareo e Colle di Fuori, raccogliendo lire 500 per ogni domanda; che, successivamente, sempre nella qualità da lui dichiarata di fiduciario della Cassa per la piccola proprietà, egli ha abusivamente fatto pascolare l'erba e i « lupini » sulle terre delle cooperative mentre il terreno non era stato acquistato dalla Cassa e la cooperativa non era stata disdettata ancora ed ha in seguito immesso i trattori per lo scasso sulle terre medesime; che, infine, lo Scacco, nominato nel frattempo commissario unico delle due cooperative, ha impedito, con l'ausilio della forza pubblica, ai soci della cooperativa di Colle di Fuori, di seminare a granturco le terre della cooperativa stessa, ed ha quindi, assieme al Coresi, iniziato la quotizzazione di dette terre, mandando a cercare i soci casa per casa con l'intervento dei carabinieri e di due parroci, per costringere i soci stessi a partecipare al sorleggio; e che tutto ciò è avvenuto, oltre che in modo arbitrario, con palese inganno, perché i funzionari della Cassa per la piccola proprietà contadina esplicitamente hanno dichiarato che la Cassa stessa non ha acquistato il terreno che si vuole quotizzare. E, se ciò risultando, non intendano procedere giudiziariamente contro gli accertati autori di tali arbitri e di tali truffe e non intendano rassicurare i contadini sul possibile acquisto del terreno e sull'equo prezzo da pagare ai vecchi proprietari. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(11.021)

« MICELI, NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, e come, sono stati preordinati i lavori per affrettare e perfezionare un vasto ed organico sforzo conoscitivo delle condizioni e dell'andamento dell'economia italiana, sia ai fini di una politica economica e sociale correttiva, sia ai fini d'una sempre maggiore educazione civica degli italiani e dell'avvicinamento ad una più alta efficienza produttiva. Se non ritenga utile di affidare, presso il CIR, ad un consiglio di esperti, il compito di presentare un adeguato e organico programma di ricerche, il quale accerti le possibilità di miglioramento delle rilevazioni attuali, oltreché in relazione alle esigenze odierne e fu-

ture di maggiore compiutezza, in relazione a quelle di maggiore e più tempestiva utilizzazione dei dati, di coordinamento del complesso delle rilevazioni, di diffusione nel modo più adeguato dei risultati delle indagini.

(870)

« TREMELLONI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

COLASANTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLASANTO. Vorrei pregare la Presidenza di voler mettere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani la proposta di legge Lecciso, perché abbiamo bisogno di tranquillizzare tanti impiegati che attendono da tre anni l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Riferirò al Presidente della Camera questo suo desiderio.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Questa mattina ho presentato una interrogazione al ministro di grazia e giustizia riguardante fatti che, se accertati, sarebbero di indubbia gravità. Si tratta di fatti che sarebbero accaduti presso la cancelleria del tribunale penale di Salerno in relazione all'espletamento del mandato affidato alla nostra Commissione di indagine richiesta dall'onorevole Tesauro.

Per ragioni di carattere ovvio, prego di far sì che il ministro possa rispondere prima dello scioglimento della Camera.

PRESIDENTE. Interpellerò il ministro interessato.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Ieri sera l'onorevole Natoli ebbe a pregare la Presidenza della Camera di chiedere al Governo quando intendeva discutere una interrogazione a cui avevamo dato carattere di urgenza. L'interrogazione riguarda l'aggressione consumata giorni fa alla tipografia « Uesisa ».

PRESIDENTE. La Presidenza si è rivolta al ministro dell'interno, il quale però ha fatto sapere che non ritiene che detta interrogazione rivesta carattere di assoluta urgenza.

INGRAO. Insisterei perché la Presidenza faccia presente il carattere di urgenza della questione. Esiste anche un'altra interroga-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

zione con carattere di urgenza presentata da altra parte della Camera sullo stesso argomento.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Tra le interrogazioni che ho presentato, ve ne sono due per le quali vorrei sapere quando il Governo intende rispondere. La prima, rivolta al ministro degli affari esteri, si riferisce alla situazione dei nostri emigrati in Australia e all'accordo di emigrazione tra l'Italia e Australia. La seconda si riferisce alla rivalutazione degli assegni e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dato il carattere e la importanza delle due interrogazioni, prego vivamente la Presidenza di insistere presso il Governo affinché venga fissata una seduta per la risposta.

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri interessati.

**La seduta termina alle 19,50.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 11,30 e 16:*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

SCAGLIA ed altri: Aumento del contributo per il finanziamento dei Centri didattici. (3225);

TOGNI e FASCETTI: Istituzione della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Università degli studi di Pisa. (3232).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali. (2816). — *Relatore* Chiarini.

3. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

NASI ed altri: Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (*Urgenza*). (2844). — *Relatori:* Bertinelli, per la maggioranza e Almirante, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

*Relatore* Rapelli.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

*Relatore* Zaccagnini.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (*Approvato dal Senato*). (2442). — *Relatore* Fascetti.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

GATTO ed altri: Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico. (2750). — *Relatore* Gatto.

9. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

MATTEUCCI ed altri: Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di Giustizia di Rieti. (1166);

*e dei disegni di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379 e 1348);

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da a per l'estero negli esercizi 1951-1952 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). (2565);

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 12 MARZO 1953

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (secondo provvedimento). (*Approvato dal Senato*). (3099);

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1951-52 (terzo provvedimento). (*Approvato dal Senato*). (3100).

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

11. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

12. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

18. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

19. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

20. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI